Anno 1872. Roma - Giovedì, 9 Maggio Num. 129.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 790 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 29 aprile corrente, col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale di Cittanuova, n. 103;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il collegio elettorale di Cittanuova, n. 103, è convocato pel giorno 26 maggio prossimo, affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 2 giugno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 30 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

Il N. 792 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 31 ottobre 1871, numero 518, concernente gli esami di prima ammissione agli impieghi e di promozione nella Amministrazione finanziaria;

Ritenuta la convenienza di autorizzare a concorrere agli impieghi amministrativi e di ragioneria anche quegli impiegati degli uffizi esterni che siano forniti di sufficienti studi teoretici e cognizioni pratiche;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Possono essere ammessi a concorrere agli esami per i posti di *segretario* e per quelli di *ragioniere* nel Ministero delle Finanze, nella Direzione Generale del Debito Pubblico e nelle Intendenze di Finanza:

1. Gli ingegneri del macinato, gli ingegneri catastali e gli applicati tecnici del catasto che abbiano conseguita la laurea;
2. Gli ispettori delle imposte dirette e del catasto;
3. Gli agenti delle imposte dirette nominati in seguito ad esame;
4. I sostituiti causidici e gli applicati del contenzioso finanziario;
5. Gli applicati della Corte dei conti;
6. I segretari ed applicati delle Zecche;
7. Gli ispettori e ricevitori dell'Amministrazione demaniale;
8. I verificatori del Banco di Napoli;
9. Gli ispettori e sottoispettori delle gabelle che siano licenziati in legge.

Art. 2. Possono essere ammessi a concorrere ai posti di *ragioniere* nel Ministero delle Finanze, nella Direzione Generale del Debito Pubblico e nelle Intendenze di finanza:

1. Gli esattori governativi aventi il carattere di impiegati dello Stato;
2. Gli ispettori e sottoispettori delle gabelle e gli applicati tecnici del catasto non contemplati nell'articolo precedente;
3. I periti agrimensori del catasto;
4. Gli impiegati delle dogane e delle saline provvisti di stipendio non inferiore alle L. 2200;
5. I tesorieri provinciali;
6. I verificatori alla monetazione ed i verificatori al cambio.
7. Gli ufficiali dell'uffizio di stralcio della contabilità di Stato in Venezia.

Art. 3. Gli aspiranti per essere ammessi all'esame debbono almeno aver conseguita la licenza liceale o quella degli Istituti tecnici ed essere impiegati da sei anni almeno o da tre ove siano laureati in una delle Università o scuole di applicazione del Regno o abbiano conseguito un diploma di corso completo nelle scuole superiori di commercio in Venezia, di agricoltura in Milano, navale in Genova, o nel Museo Industriale di Torino, o nelle scuole superiori di guerra e marina.

I soli esattori governativi aventi il carattere di impiegati dello Stato possono essere ammessi eccezionalmente agli esami di ragioniere quand'anche non abbiano conseguita la licenza liceale o degli Istituti tecnici e qualunque sia la durata del loro servizio, in vista della imminente soppressione degli uffizi d'esazione.

Art. 4. Gli archivisti e i protocollisti delle Intendenze di finanza non che gli altri impiegati d'ordine nominati anteriormente alla pubblicazione del R. decreto 31 ottobre 1871, n. 518, sono ammessi in via transitoria a concorrere ai posti di ragioniere e di computista limitatamente però ai primi esami che saranno dati.

Art. 5. Sino a che non siano dati per la prima volta gli esami prescritti dal R. decreto 31 ottobre 1871 e formati gli elenchi di classificazione degli aspiranti riconosciuti idonei, gli impiegati finanziari che prima della pubblicazione del precitato decreto Reale occupavano alcuno dei posti amministrativi o di ragioneria per i quali è richiesto l'esame, possono essere richiamati senza obbligo dell'esperimento stesso nel loro precedente impiego, purchè non ne siano stati remossi per demeriti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 28 aprile 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 6 del Nostro Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 278;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 5 del Regio decreto del 25 giugno 1871, n. 278.

La durata delle licenze speciali concesse prima della pubblicazione del citato decreto, è prorogata di altri dodici mesi, oltre quelli accordati coll'art. 6 del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 1° maggio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. CCLXII (Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione adottata per le modificazioni dello statuto in assemblea generale del 28 gennaio 1872 dagli azionisti della Società cooperativa di credito, anonima per azioni nominative, sedente in Padova colla denominazione di *Banca mutua popolare di Padova;*

Visti lo statuto della Società e il Regio decreto che lo approva in data 25 novembre 1866;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate e rese esecutorie le modificazioni ed aggiunte fatte allo statuto della *Banca mutua popolare di Padova* colla citata deliberazione sociale del 28 gennaio 1872, sostituite nell'art. 38 di detto statuto alle parole: « metà dalla sorte, metà dall'anzianità » le parole: « nel primo anno dalla sorte, in seguito dall'anzianità » ed aggiunta in fine dell'art. 59 la disposizione seguente: « Sarà pubblicato anche il resoconto dell'esercizio annuale e sarà trasmesso al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio appena abbia ricevuto l'approvazione dell'assemblea generale. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 10 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento deliberato dal Consiglio provinciale di Reggio di Calabria nelle tornate del 22 e 23 settembre 1869 e modificato dalla Deputazione provinciale con deliberazione 13 luglio anno decorso per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili di quella provincia;

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili nella provincia di Reggio (Calabria) visto d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Dato a Roma, 17 marzo 1872.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consorziali della provincia di Calabria Ultra 1ª (Reggio), discusso e modificato dal Consiglio provinciale nelle sedute del* 22 *e* 23 *settembre* 1869, *e dalla Deputazione provinciale, all'uopo facultata dal Consiglio, nella tornata del* 13 *luglio* 1871.

TITOLO I.
Classificazione delle strade.

Art. 1. Sono provinciali le strade comprese nella classificazione fattane dal Consiglio provinciale ed approvate con decreto Reale, e quelle obbligatorie provinciali con la legge del 27 giugno 1869.

Art. 2. Sono comunali quelle classificate come tali nell'elenco pubblicato dai comuni ed omologato dal prefetto a norma di legge.

Art. 3. Le strade provinciali sono costruite e mantenute a spese della provincia o del consorzio provinciale, salvo quelle obbligatorie per la legge del 27 giugno 1869, per le quali concorreranno i comuni interessati e lo Stato. Le comunali son costruite e mantenute a spese dei comuni.

Art. 4. Tutti i ponti, le piazze, gli spazi ed altro che servono ad uso delle strade, i muri di sostegno ed edifizi diversi, destinati alla continuazione e conservazione delle stesse, entrano nella classe cui appartengono le strade, e sono riparate come queste, colle quali costituiscono proprietà appartenente agli enti da cui emanano.

TITOLO II.
Strade provinciali.

CAPO I. — *Dimensione e costruzione delle stesse.*

Art. 5. Le strade provinciali scorrenti in pianura avranno la larghezza di metri 6 a 7 da lembo a lembo, e quelle di montagna avranno la larghezza di metri 5 oltre lo spessore del muro di parapetto o dell'arginello di terra, o di altro riparo stabilito verso la china dove si presenterà l'occorrenza di dover garantire la sicurezza del passaggio. La larghezza della carreggiata in entrambi i casi sarà di metri quattro, e la rimanente larghezza sarà egualmente distribuita per marciapiedi laterali.

Art. 6. La carreggiata per le strade in pianura dovrà presentare una superficie convessa, formata da un arco di circolo, avente per corda la larghezza della carreggiata e per saetta il 30° al 40° della stessa.

I marciapiedi presenteranno un'inclinazione verso l'esterno del 4 p. %. Nelle terre ordinarie lo incassamento destinato a contenere l'inghiaiata sarà a fondo pure convesso, ed approfondito in modo che risulti di 20 centimetri contro le sponde discendenti a taglio verticale, e di 25 centimetri nel centro. Nelle terre argillose sarà in generale aumentata di 0 m. 05 la cennata profondità, e per casi affatto eccezionali di terreni cedevoli sarà reso inalterabile il suolo su cui posa la ghiaia o il pietrisco, mediante una massiciata di grosse pietre disposte di costa, ovvero mediante particolari mezzi di consolidamento ove esistono terreni paludosi.

Il piano stradale sarà tenuto possibilmente superiore alle campagne adiacenti, e nei tratti in trincea saranno aperte lateralmente cunette di scolo, della profondità non minore di 0 m. 30 del pari che la larghezza del fondo e con le sponde inclinate a 45.

Art. 7. Le strade di montagna avranno parimenti la forma arcuata sopra indicata col fosso entro il monte quando è a mezza costa, e con due cunette quando è in trincea. Potrà anche ammettersi una sola pendenza trasversale, che sarà contro il monte, e ciò per casi speciali in cui se ne riconoscerà la convenienza. La pendenza longitudinale non dovrà oltrepassare il 5 p. %. Però se sarà adoperata per tronchi maggiori di due chilometri, dovranno interporsi dei tratti in falso piano per conveniente riposo delle bestie da tiro. Per casi eccezionali potrà detta pendenza portarsi fino al 7 p. % e per tratti non maggiori di 300 m. quando è imposta da imperiose necessità, di evitare qualche difficile passaggio, o grandi scavi di roccia, o costruzioni significanti di muro, o altra opera difficoltosa e di costo eccessivo, nel qual caso si farà seguire parimenti un piccolo tratto in piano o in falso piano per lo scopo precedentemente dichiarato. Questa eccezione sarà pure permessa quando trattasi di recar vantaggio alle condizioni commerciali della strada per agevolare il transito ad importanti centri di popolazione.

Art. 8. Occorrendo in montagna di praticare risvolti, come raccordare curve di allineamento, dovrassi avere molta cura ai punti di tangenza, in modo che non abbia la curva a risentire brusca impressione, ma si succeda continua e regolare.

Non potranno i raggi di tali curve in nessun caso esser minori di 15 m. e non adottando questo limite che, ove dispendiosi movimenti di terra o costose opere d'arte occorressero, per raggi di maggiore lunghezza.

Si curerà pure separare le curve in senso contrario, interponendovi tra l'una e l'altra un rettifilo, ancorchè dovesse ridursi a limitata lunghezza, o aumentarne il raggio laddove non potrà per indispensabile necessità adottarsi il detto temperamento.

È poi prescritto che, nei risvolti, la strada abbia a conservare per quanto è possibile le minime pendenze.

Art. 9. Allorchè la pendenza longitudinale delle strade supera il 3 1[2 p. 0[0, ed ove i terreni sono soggetti alla corrosione delle acque correnti, il fondo e le sponde dei fossi saranno rivestiti di selciato a secco, o divisi in piccoli tratti di 5 a 10 m. da briglie di muro con malta, dello spessore di 0 m. 50, e nella parte superiore delle quali si darà forma di cunetta.

Quando le pietre saranno di competenti dimensioni, potrà la cunetta serbare la forma trapeziale, situando quelle alle sponde col piano di posa normale alle stesse; se si farà uso di ciottoli si adotterà la forma di arco circolare rovescio di corda 0 m. 60 e freccia 0 m. 40, avendo cura di collocare i ciottoli colla dimensione maggiore secondo il raggio, e ben mazzarangati.

Art. 10. Per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per dare il necessario sfogo alle acque piovane raccolte nei fossi delle strade, verranno costrutti ponti, ponticelli ed acquedotti appropriati alla natura e destinazione del corso delle acque, ed alle condizioni e località della strada.

Art. 11. Tutti i ponti, ponticelli ed acquedotti avranno una larghezzza eguale a quella della strada. Saranno essi costruiti di muratura ordinaria con malta e pietra a faccia vista; e quando non si trovassero pietre greggie appropriate pel volto, si adopereranno per lo stesso mattoni, del pari che per spigoli, riseghe ed accoltellate.

Art. 12. Nelle strade di montagna si stabiliranno gli acquidotti per lo scarico dell'acqua della cunetta, ad una distanza non maggiore di metri 200 tra l'uno e l'altro, quando anche non fossero suggerite dall'esistenza di corsi d'acqua, dipendendo dalla loro frequenza la conservazione delle strade stesse. Tra i piedritti, il fondo dell'acquidotto sarà rivestito con selciato a secco di pietre, aventi una lunghezza in coda 0 m. 15 a 0 m. 20, rattenuto alle due estremità di imbocco e sbocco da soglie di pietra o briglie di muro tra le spalle. Un tale rivestimento è soppresso nei casi in cui, per la poca resistenza del suolo, le fondazioni del manufatto sono disposte a platea generale di muro.

Affine di evitare salti d'acqua tendenti a scalzare il muro frontale, si adotterà per pendenza del fondo quella che più si avvicina all'inclinazione della china, ed il coperto in piattabanda o in volta si farà poggiare su piani orizzontali diversi, formando una gradinata secondo la suddetta inclinazione.

I muri alle due teste dell'acquidotto, sia che formino il pozzetto verso monte, sia che abbiano da sostenere le scarpe verso china, avranno le dimensioni proporzionate alla spinta dei terreni cui debbono resistere.

Nelle altezze mediocri saranno adottati a preferenza i muri di prolungamento delle teste, la lunghezza dei quali sarà tale da permettere alle scarpe stradali di formare contro di essi un quarto di cono regolare, lasciando inoltre fra il piede del cono medesimo ed il ciglio della scarpa uno spazio di 0 m. 50 circa.

Nei casi in cui lo sbocco dell'acquidotto cade nei muri di sostegno della strada, sono collegati con questi le teste dei piedritti mediante un addentellato sufficiente, e mediante un tratto di muro, costrutto in calce quando il resto è fatto a secco. Ad ogni modo però la soglia allo sbocco è disposta con una leggiera sporgenza dalla faccia del muro di sostegno per garentirlo dalla caduta dell'acqua.

Art. 13. Nei ponticelli delle strade in piano, quando i rilevati sono di poca altezza, saranno a preferenza adottati, tanto a monte che a valle, muri di prolungamento delle teste, dei quali è determinata la lunghezza nel modo indicato nell'articolo precedente. Nei tratti poi ove il rilevato sorge ad altezza molto maggiore di quella richiesta per dar passaggio alle acque in tempo di massima affluenza, il ponticello prenderà la forma di una tomba sotterranea, che si protende sino allo incontro delle scarpe della strada, o che termina dalle due parti con muri d'ala prolungati sulla linea dei piedritti, e talvolta con alquanta divergenza dall'asse.

I muri di ala in tal caso, o anche se si adottassero quando il ponte si elevasse al piano di strada, seguiranno l'inclinazione della scarpa rivoltandoli al piano del terreno ed internandoli nella sponda per quanto corrisponde alla base di questa.

Il fondo parimenti è protetto con selciatura di grossi ciottoli o pietre, quando non vi sarà platea generale, ed in ogni caso si darà una forma di arco di cerchio rovescio.

Art. 14. A sostegno della controscarpa o della controriva saranno usati muri a secco o con malta a seconda i casi, adottando una scarpa esterna dell'1/5 o dell'1/4 per quelli a secco e dell'1/10 per quelli con malta ed a parte interna verticale.

Lo spessore in sommità di detti muri sarà quello che risulterà dal calcolo per la stabilità, avendo riguardo alla massa spingente ed alla cessione delle terre.

Saranno lasciati a distanza non maggiore di tre metri alternativamente dei fori o feritoie atte ad offrire il pronto scolo delle acque piovane attraverso gli stessi.

Allorchè i muri a secco fossero destinati a sostegno della strada, sarà necessario che i coronamenti di essi, per l'altezza almeno di 0 m. 40 siano eseguiti in calce per tutto il suo spessore, e se di controriva il loro margine sia coronato con zolle dell'altezza 0 m. 20.

Art. 15. La inclinazione delle scarpe sarà regolata colle seguenti dimensioni:

a) Pei rilevati in condizioni ordinarie uno e mezzo di base per uno di altezza;

b) Pei tagli nelle terre ordinarie e negli agglomerati di ghiaja e sabbia uno di base per uno di altezza;

c) Pei tagli nei tufi e nei terreni schistosi-teneri uno di base per due di altezza;

d) Pei tagli nelle roccie di mediocre consistenza uno di base per quattro di altezza;

e) Pei tagli nelle roccie dure e compatte uno di base per dieci di altezza.

Art. 16. I parapetti da stabilirsi lungo la strada e sulle opere d'arte avranno lo spessore di 0 m. 40 e l'altezza di 0 m. 80 compreso il coronamento di pietre gregge o accoltellata di mattoni. Questi parapetti saranno difesi dall'urto delle ruote con paracarri, collocati presso il piede del muro discosto per 0 m. 05 e distanti fra loro di 5 m. 00.

Art. 17. I cennati paracarri saranno in pietra concia di forma tronco conica obbliqua, di lunghezza 0 m. 50, conservando nella base superiore il diametro di 0 m. 20 e nella inferiore 0 m. 30. Oltre della cennata lunghezza avrà l'altra di 0 m. 40 a 0 m. 50, che andrà conficcata nel terreno.

Art. 18. Nelle strade di montagna, presentandosi per l'ordinario al fianco verso china un pericolo continuo ai rotanti ed agli stessi pedoni, sarà garentito il passaggio. Allorchè il terreno è di facile scavo sarà stabilito un arginello di terra, alto dai 40 ai 50 centimetri, e dove il terreno è roccioso o di difficile scavo verranno adottati parapetti di muro, o paracarri, o barricate di legno a seconda sarà suggerito dalla economia.

Art. 19. Per brecciame da riempire la cassa di carreggiata potrà essere indifferentemente adoperata la ghiaia di fiume o di mare, o il pietrisco di cava, purchè sempre di qualità resistente.

In ogni caso dovrà essere sgombro da materie terrose, e vagliato, per risultare della dimensione dai tre ai cinque centimetri in tutti i sensi.

Il brecciame sarà trasportato nella voluta quantità, e collocato a mucchi regolari nelle forme che saranno prescritte dall'ufficio tecnico provinciale, presso uno dei lembi della strada, e sarà sparso solo dopo essere stato riconosciuto e misurato.

Pel pronto consolidamento del brecciame sarà sparso sulla superficie della carreggiata uno strato di materia sabbioniccia, equivalente in volume dal 10 al 15 p. 0/0 di quello del brecciame stesso della carreggiata.

Art. 20. Per norma generale le scarpe, di cui all'art. 16, saranno rivestite di terra vegetale, e tanto su di esse quanto sugli arginelli, di cui nell'art. 19, saranno fatte piantagioni per consolidarli, adoperando gli arbusti più appropriati, oltre le piante di alto fusto; che per ombreggiare la strada saranno usate il più spesso possibile.

CAPO II. — *Progetti di massima.*
Della compilazione dei progetti.

Art. 21. Quando per l'esecuzione di un'opera stradale occorra di conoscere preventivamente la spesa presuntiva, ovvero di stabilire confronto fra varie traccie o combinazioni possibili, si formerà un progetto di massima il quale dovrà contenere i documenti appropriati e puramente indispensabili; cioè una relazione particolareggiata, un piano generale, i profili longitudinali e trasversali indicanti le variazioni sensibili del terreno, i disegni o descrizioni delle principali opere d'arte e delle più essenziali modalità, ed infine un calcolo sommario della spesa.

Dopo l'approvazione del progetto di massima, si passerà allo studio del progetto diffinitivo per l'eseguimento dei lavori, giusta le norme qui appresso indicate.

Art. 22. Tutti i lavori sia di costruzione, sia di sistemazione di una strada provinciale dovranno essere rappresentati da un progetto tecnico, da eseguirsi dall'Ufficio tecnico provinciale.

Art. 23. Il detto progetto sarà corredato dai seguenti documenti:

1° Relazione spiegativa del progetto.
2° Piano della località.
3° Profilo longitudinale.
4° Sezione trasversale.
5° Disegni delle opere d'arte.
6° Computo metrico.
7° Analisi dei prezzi.
8° Stima dei lavori.
9° Capitolato speciale per l'appalto.

Art. 24. La relazione dovrà contenere le considerazioni che hanno guidato l'autore del progetto nello studio e nella compilazione del me-

desimo; i motivi che lo hanno indotto a preferire uno anzichè altro tracciato quando fosse stato possibile, ed infine tutti quelli schiarimenti che giustificano la utilità e convenienza del progetto.

Art. 25. Il piano sarà disegnato sulla scala di 1, 2000 ovvero di 1, 1000, secondo che richiederanno le speciali condizioni del progetto, e sarà esteso per quanto basta a giustificare l'andamento che si propone. Quei tratti però che attraverseranno abitati e dovranno far rilevare minuziosi dettagli, saran disegnati nella scala di 1 a 500.

La configurazione del terreno sarà rappresentata col mezzo di curve orizzontali e di tratti a penna o di tinte, indicando i corsi d'acqua, le case, gli edifici, il sito dei capisaldi e quanto altro di rimarchevole è compreso nella zona del piano.

La strada s'indicherà con la sola linea di asse di color rosso, o con questa e con le altre marginali della strada stessa.

Sulla cennata linea di asse s'indicheranno con numeri progressivi e linee trasversali le sezioni corrispondenti al profilo e con numeri arabici le divisioni in ettometri.

Nello spazio poi racchiuso dai raggi, per le parti in curva si daranno le indicazioni di angolo, del raggio, della tangente e dello sviluppo dell'arco con A.... R.... T.... S.... ammenochè non saranno notate nel profilo longitudinale, come sarà detto in appresso.

Quando vi sono segni apparenti, sarà segnata con linee color verde la direzione dei confini delle proprietà, attraverso cui passa l'asse di progetto per servire anche da piano parcellare, e ricavare il casellario dell'occupazione dei terreni.

Art. 26. Il profilo longitudinale sarà designato in iscala eguale a quello del piano per le lunghezze, ed iscala decupla per le altezze. Le ordinate corrisponderanno a quelle delle sezioni, aggiungendovi quelle agli estremi delle livellette, sulle quali si noteranno le quote del progetto. Nelle altre ordinate si segneranno le quote del terreno e le quote rosse.

Sarà scelto per piano di paragone possibilmente il livello delle acque medie del mare.

Sotto la linea che indicherà tal piano sarà notato il numero delle sezioni, sotto un'altra parallela le distanze parziali, e sotto una seconda le distanze ettometriche, e tra la terza e quarta s'indicheranno gli estremi delle rettilinee delle curve, lo sviluppo di esse, il raggio, la tangente e l'angolo compreso.

La linea del terreno sarà segnata in nero, ed in rosso quella di progetto, colorando con tinta gialla lo scavo e rossa il rinterro.

Sulla linea di progetto saranno indicati i siti e la corda dei ponti, ponticelli ed acquedotti, la lunghezza dei muri di controscarpa o controriva dove occorreranno, ed i capistabili a cui riferirsi nel definitivo tracciamento.

Sezioni trasversali.

Art. 27. Le sezioni trasversali, nel numero necessario per l'esatto calcolo dei movimenti di terra, saran designate alla scala di 1 a 200 tanto per le lunghezze che per le altezze, prolungandole a dritta e sinistra dell'asse stradale quanto basta per far conoscere la conformazione del suolo.

Le quote delle ordinate saranno riferite al piano di paragone adottato pel profilo longitudinale o ad altro.

L'ordinata corrispondente al punto comune al profilo longitudinale alla sezione sarà controdistinta col numero progressivo, che l'ordinata stessa avrà nel profilo; e fra sezione e sezione verrà notata la rispettiva distanza.

Quando una sezione sia legata non solo al picchetto del profilo longitudinale, ma anche a qualche caposaldo, questo sarà indicato nella sezione colla corrispondente ordinata.

Le linee di progetto e le relative ordinate, nonchè le corrispondenti cifre e quelle delle ascisse, saran segnate in color rosso; e come nel profilo, le superficie dei rialzi saran colorate in rosso e quelle degli scavi in giallo.

Tutte le sezioni trasversali saran designate nello stesso modo che si presenterebbero ad un osservatore che procedesse dall'origine al termine dell'andamento progettato.

A lato di ciascuna sezione sarà indicato il calcolo delle superficie del rialzo o dello scavo.

Alla fine del quaderno delle sezioni saranno unite le sezioni tipo-normali alla scala del 50°, per indicare la forma o le dimensioni delle parti che compongono la strada.

Disegni delle opere d'arte.

Art. 28. Per ogni ponte o viadotto che superi l'apertura di 6 m. se ne farà un disegno speciale appropriato alla località; per tutti gli altri ponticelli, tombini ed acquedotti inferiori alla cennata ampiezza se ne disegnerà un tipo medio, le cui forme e computo metrico serviranno per tutti quelli della medesima specie e dimensione, eccetto i casi speciali pei quali sarà necessario eseguire un disegno proprio, come per le strade a mezza costa converrà limitare i tipi medii fino alla corda di 3 metri per evitare le sensibili differenze, che risulterebbero nel muro di accompagnamento a valle e nelle spalle, e semprechè peculiari condizioni non suggeriranno di rilevare un disegno speciale.

I disegni saran costituiti da una pianta, un prospetto, una sezione longitudinale ed una o più sezioni trasversali secondo i casi, segnandovi sempre le dimensioni in numeri rossi.

La scala pei disegni dei piccoli edifizii sarà al 50°, e dal 100° al 200° per quelli di maggiore lunghezza.

Computo metrico.

Art. 29. Il computo metrico costituirà un solo allegato del progetto, ma sarà diviso in diverse parti, riguardanti: 1° la occupazione dei terreni; 2° i movimenti, distribuzione e trasporto delle terre; 3° opere d'arte e lavori diversi.

Il computo metrico per le occupazioni dei terreni indicherà le dimensioni, la quantità e qualità del terreno da occuparsi, il territorio in cui cade l'occupazione col nome e cognome dei proprietari.

Il computo metrico pei movimenti di terra dovrà indicare le figure geometriche in cui si scompongono le sezioni.

Le quantità degli scavi e dei rialzi saranno calcolate secondo il metodo generalmente in uso della media superficie tra due sezioni consecutive, moltiplicata per la distanza tra le sezioni medesime. Per quelle sezioni in cui si passa in tutto o in parte dallo scavo al rilevato, si calcolerà pria di ogni altro la distanza del punto intermedio di passaggio dall'una all'altra sezione, si moltiplicherà metà della superficie di ciascuna sezione per la distanza suddetta, regolando il calcolo a seconda delle varie proporzioni che si possono presentare.

Per la distribuzione e trasporto delle terre il volume del materiale di scavo in ogni tratto compreso tra due sezioni consecutive, sarà diviso in categorie secondo la diversa natura delle terre, e secondo la maggiore o minore difficoltà del taglio.

Sarà altresì diviso in parti corrispondenti al modo con cui si debbono impiegare le materie suddette, per distinguere le quantità da paleggiarsi, da trasportarsi o da gettarsi in rifiuto fuori della sede del lavoro.

Nel computo metrico delle opere d'arte e dei lavori diversi, seguendo l'ordine numerico fissato nel quaderno dei disegni, saranno segnate in apposite colonne le dimensioni delle diverse parti, i quantitativi parziali e totali, che dal prodotto dei fattori si desumono, classificando ciascuna quantità in ragione della diversa quantità del lavoro.

Analisi dei prezzi unitari.

Art. 30. Le analisi dei prezzi unitari delle varie specie di lavoro, saranno classificate nell'ordine medesimo in cui sono disposte nel computo metrico, indicando prima di tutto in una tabella i prezzi elementari, cioè quelli dei materiali sul luogo di acquisto, quelle delle giornate di operai di ogni genere, e quelli di varii mezzi di trasporto.

Stima dei lavori.

Art. 31. La stima dei lavori farà conoscere l'importare dell'opera applicando alle quantità risultanti dal computo metrico i prezzi unitari determinati dalle relative analisi, ed aggiungendovi l'ammontare dell'indennità per occupazioni di terreni temporanee e permanenti, e le altre spese diverse che sono necessarie.

L'ammontare dell'opera sarà poi diviso in due categorie; una comprenderà le spese a corpo, cioè:

a) Quella dei movimenti di terra, anche che per le fondazioni quando speciali ragioni consigliano di escluderle dai lavori a misura;

b) Quelle delle indennità per occupazioni di terreni, per armature, per lo stabilimento di cantieri, per lavori preparatori ed accessori, ed infine per obblighi inerenti all'oggetto.

L'altra categoria comprenderà le spese pei lavori da appaltarsi a misura, quali sono le opere d'arte ed altre suscettibili di essere nello eseguimento modificate sia con aumento, sia con diminuzione.

Nella ricapitolazione finale della stima sarà assegnata una somma presuntiva a disposizione dell'Amministrazione, per casi imprevisti, per lavori in economia, e finalmente per le spese di assistenza all'esecuzione dei lavori.

Capitolato d'appalto.

Art. 32. Il capitolato di appalto dovrà contenere una esposizione generale dei lavori, le norme da osservarsi nella loro esecuzione e tutte le altre condizioni alle quali dev'essere vincolato l'appaltatore.

Sarà disteso in modo da renderlo affatto indipendente dalla stima, nonchè dalle analisi dei prezzi e dal computo metrico dei lavori; documenti questi che non devono far parte del contratto, e dei quali non dev'essere fatto alcun cenno nel capitolato.

Fanno sempre parte integrale del contratto i disegni che rappresentano le disposizioni tecniche del progetto.

In generale il capitolato d'appalto sarà compilato nell'ordine che segue:

Capo 1° — Indicazioni preliminari e condizioni generali.

Capo 2° — Designazione, forma e principali dimensioni delle opere.

Capo 3° — Ordine a seguirsi nella esecuzione dei lavori.

Capo 4° — Modo di esecuzione dei lavori, qualità e provenienza dei materiali.

Capo 5° — Prezzo dei lavori, modo di valutarli norme per la relativa contabilità.

Capo 6° — Obblighi diversi inerenti all'appalto.

Le particolari disposizioni da comprendersi in ciascuno dei capi precedenti, avuto riguardo alla diversa natura ed alle speciali condizioni dei lavori, saranno regolate secondo si dirà appresso per la esecuzione dei contratti.

Progetti di poca entità.

Art. 33. Allorquando si tratta di progetti di opere di poca entità, la stima e le condizioni di esecuzione potranno servire di base al contratto di appalto.

CAPO III. — *Dell'esecuzione dei lavori.*

SEZIONE 1ª — Lavori in appalto.

Art. 34. La costruzione delle strade provinciali può farsi in appalto ovvero in economia.

Il primo metodo avrà sempre la preferenza.

Art. 35. L'appalto ha per oggetto l'eseguimento di tutte le opere e provviste occorrenti alla costruzione, sistemazione o manutenzione di una strada provinciale, o di altra opera di conto della provincia.

Art. 36. Gl'incanti e gli appalti saranno fatti nei modi voluti dalla legge e regolamenti rispettivi. Oltre delle persone che dalla legge sono ammesse a concorrere alla gara degli appalti, potranno essere accetti altri individui che presentino, per la esecuzione dei lavori, una persona avente i requisiti che la legge richiede, a norma dell'articolo 2° del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, messo in vigore al 1° gennaio 1871.

Art. 37. È vietato all'appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta, senza l'approvazione della Deputazione provinciale, sotto la comminatoria della immediata rescissione del contratto o di una multa corrispondente al ventesimo del prezzo del deliberamento. È pur vietata qualunque cessione di credito, e qualunque procura, le quali non sono riconosciute.

Sono permessi soltanto i cottimi per l'esecuzione dei movimenti di terra, sempre però sotto la responsabilità dell'appaltatore.

Art. 38. L'Amministrazione provinciale è in diritto di rescindere il contratto quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza, o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

In questi casi l'appaltatore avrà dritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, e sarà passibile del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto, o dalla esecuzione d'ufficio.

Art. 39. Nel caso in cui per negligenza dello appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, d'assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'Amministrazione, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, sarà in diritto di fare eseguire tutte le opere o parte soltanto delle medesime d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiori spese dell'Impresa e sua sicurtà.

Eguale norma sarà tenuta dall'Amministrazione tutte le volte che scorgesse qualche opera difettosa.

Art. 40. Ogni appaltatore deve fare invigilare continuamente i lavori, da abili assistenti riconosciuti tali da chi dirige il lavoro, il quale ne determina altresì, ove d'uopo, il numero; inoltre è obbligato di prestare la personale sua assistenza, tuttavolta che lo richieda la qualità ed entità dei lavori, ed è responsabile di ogni inconveniente che in difetto ne possa derivare.

Art. 41. Tanto l'appaltatore, quanto i suoi assistenti e giornalieri dipendenti, deggiono rimanere subordinati agli ordini dell'ufficiale ingegnere, o di chi ha la direzione del lavoro e conformarsi a quanto gli è ordinato pel lodevole adempimento di ogni loro obbligazione, giusta il prescritto dai capitoli parziali e dal presente regolamento.

Qualora gli assistenti e giornalieri si rendono colpevoli di frode, o sono riconosciuti negligenti, inesperti ovvero mancanti ai loro doveri, saranno tosto licenziati dall'appaltatore, il quale dovrà surrogare altri in loro vece.

Art. 42. È tenuto l'appaltatore ad impiegare e tenere continuamente sul lavoro il numero dei giornalieri ed i mezzi di opera fissati dai capitolati parziali d'appalto, ed anche maggiore se ne occorrà il bisogno, per farli progredire e compirli entro il termine stabilito dal contratto d'appalto.

Art. 43. Non può l'appaltatore sotto verun pretesto introdurre variazioni o addizione di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore, nel qual ordine sia citata la intervenuta autorizzazione del Consiglio o della Deputazione provinciale.

Mancando una tale approvazione, gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni o addizioni avvenute, e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme, che in conseguenza l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare oltre il risarcimento dei danni recati.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali l'appaltatore dovrà tosto prestarsi sulla richiesta dell'ingegnere direttore; in questi casi però l'ingegnere medesimo dovrà darne immediata partecipazione alla Deputazione provinciale, la quale potrà sospendere l'esecuzione dei lavori, pagando all'appaltatore le spese sostenute pei lavori ordinati d'urgenza.

Art. 44. Verificandosi il bisogno d'introdurre in un progetto già in corso di eseguimento, variazioni od aggiunte, le quali non siano previste dal contratto, e diano luogo ad alterazione dei prezzi di appalto, l'ingegnere direttore ne promuoverà l'approvazione della Deputazione provinciale, presentando una perizia che servirà di base ad una distinta sottomissione o ad un'appendice al contratto principale.

Fino a che l'anzidetta perizia suppletiva non sia stata approvata dalla Deputazione provinciale, non sarà lecito all'ingegnere di ordinare lo intraprendimento dei lavori in essa contemplati.

Contravvenendosi a questa disposizione per parte dell'ingegnere capo o dell'ingegnere incaricato della direzione di un lavoro, saranno dessi responsabili di ogni conseguenza delle date disposizioni.

Si eccettuano i casi di assoluta urgenza, nei quali un ritardo potendo essere funesto alla riuscita od alla conservazione di un'opera, l'ingegnere direttore ha la facoltà di fare immediatamente i lavori, diretti a prevenire il temuto danno, dandone contemporanea partecipazione alla Deputazione provinciale per le occorrenti sue disposizioni.

Art. 45. Occorrendo in corso d'esecuzione un aumento od una diminuzione di opere, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino a concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha dritto alla risoluzione del contratto.

Art. 46. È facoltativo all'Amministrazione provinciale di risolvere in qualunque tempo il contratto, mediante il pagamento dei lavori eseguiti, e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importare delle opere non eseguite.

Art. 47. L'appaltatore deve dichiarare il suo domicilio legale, e condurre personalmente i lavori, o farsi rappresentare legittimamente da persona idonea, alla quale si possano impartire gli ordini che l'andamento dei lavori può richiedere. In ogni caso l'appaltatore è sempre responsabile verso l'Amministrazione ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

Art. 48. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere provviste, se non in caso di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Appena accaduto il danno l'appaltatore deve denunciarlo alla Direzione dei lavori, la quale procede alla verifica dei fatti per accertare se vi concorse la negligenza di lui, coll'aver mancato di apprestare le riparazioni opportune ed ordinarie a tempo utile, o se avvennero per cause assolutamente fortuite; in seguito di che ne stende processo verbale di concorso dell'appaltatore stesso, per norma della determinazione di quei compensi, ai quali esso appaltatore potesse aver diritto.

Frattanto l'impresa non potrà sotto verun pretesto sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

Laddove si trascurasse di denunciare i danni suddetti oltre il terzo giorno del loro avvenimento, la remissione dei medesimi andrà a carico esclusivo dell'appaltatore, il quale s'intenderà avere col suo fatto tacitamente rinunciato ad ogni compenso che gli potesse spettare.

Art. 49. Nei capitoli d'appalto potrà prestabilirsi che le quistioni tra l'Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri.

Art. 50. In generale tutti i lavori saranno eseguiti regolarmente e non per saldi od interruzioni. Saranno adoperati materiali della migliore qualità, e secondo che verranno prescritti ai relativi capitolati d'appalto, nè si potrà sotto verun pretesto impiegarsene di altra qualità senza autorizzazione dell'Amministrazione provinciale. Ogni lavoro dev'essere distribuito in modo, da rendere il meno che sia possibile incomodo il passaggio ed il carreggio sulla strada (qualora trattasi di sistemazione o riparazione o di opera nuova), che comunica con altre preesistenti strade. In tutti i casi sono a carico dell'appaltatore i ripari occorrenti per provvedere nel miglior modo alla sicurezza del passaggio.

Allorquando accadrà di dovere ingombrare, intercettare od occupare tutto o parte del suolo della strada, è tenuto l'appaltatore a provvedere ad una interinale comunicazione, adottando un passaggio provvisorio, quando anche ciò non fosse stato previsto dai capitoli parziali di appalto.

Art. 51. Il prezzo d'appalto è pagato nelle rate stabilite dalle condizioni del contratto, ed in base a certificati rilasciati dall'ingegnere direttore, comprovanti l'avanzamento dei lavori a tal punto da dar diritto al detto pagamento.

Potrà l'Amministrazione provinciale ritenere le rate di pagamento in acconto, qualora l'appaltatore non soddisfaccia alle condizioni del contratto.

Art. 52. Circa i sequestri, che dai creditori degli appaltatori si volessero promuovere sul prezzo d'appalto, si osserveranno le disposizioni degli articoli 351, 352, 353, 354, 355 e 356 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

Art. 53. Potrà l'Amministrazione provinciale, previo diffidamento per iscritto all'impresario, pagare direttamente la mercede giornaliera agli operai che risultasse essere loro dall'impresario rifiutata senza giusto motivo, o non corrisposta nel termine consueto pel pagamento di tali mercedi. Le somme pagate a questo titolo saranno ritenute sul prezzo dei lavori.

Art. 54. L'ultima rata di appalto, risultante dall'atto finale di collaudazione, sarà pagata all'appaltatore dopo esaurite le operazioni seguenti:

1° Ultimati i lavori, l'ingegnere direttore ne presenta il conto finale, corredato di tutti i documenti giustificativi, compresi gli atti di acquisto degli stabili espropriati, dei certificati di trascrizione e di mutazione di catasto, che l'appaltatore dovrà consegnare a giustificazione del fattone pagamento, qualora ne avesse avuto l'obbligo a termine del contratto d'appalto;

2° Tosto ordinata la collaudazione delle opere, la Deputazione provinciale ne dà avviso al pubblico, invitando i creditori, verso l'appaltatore per occupazioni permanenti o temporanee di stabili e danni relativi, a presentare i titoli del loro credito entro un termine prefisso;

3° Le domande ed opposizioni pei crediti suddetti sono dalla Deputazione provinciale comunicate all'appaltatore, il quale non potrà pretendere il completo pagamento del prezzo d'appalto se prima non giustifica di avere soddisfatto ogni domanda;

4° La collaudazione dei lavori è affidata dalla Deputazione provinciale ad un agente tecnico di sua scelta, purchè non sia il direttore dei lavori, nè il redattore del progetto; ed in casi gravi sarà affidata ad una Commissione composta di membri tecnici e contabili.

Le visite di collaudo saranno sempre fatte coll'intervento della Deputazione provinciale o di un suo rappresentante, del direttore dei lavori, ed in contraddittorio dell'impresario o di chi ne lo rappresenterà legalmente.

Art. 55. Terminata la collaudazione non potrà la strada essere consegnata alla provincia che al vegnente mese di aprile o di ottobre, secondo precede l'uno o l'altro mese l'epoca della cennata collaudazione, e fino allora l'appaltatore è in obbligo prestarsi per la manutenzione, la quale se non sarà condotta lodevolmente, si terrà dall'ultima rata di pagamento la spesa occorrente per rimettere la strada in condizioni normali.

Art. 56. Per imprese non eccedenti le lire seimila potrà prescindersi dall'atto formale di collaudazione, e basterà un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione.

(Continua)

Elenco di disposizioni fatte nel personale giudiziario con decreti del 21 *aprile* 1872:

Vicinanza Vincenzo, conciliatore nel comune di Rovella, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;
Rivelli Giuseppe, id. di Campagna, id.;
Ferrara Nicola, id. di Controne, id.;
Giordano Domenico, id. di Corbara, id.;
Palamara Giovanni, id. di Precacore, id.;
Nicò Giosuè, id. di Ispra, id.;
Jacobelli Vincenzo, id. di Oliveto, id.;
Monti Torello, id. di Montenovo, id.;
Pensa Giovanni, id. di Nesso, id.;
Sciorati Angelo, id. di Torrazza, id.;
Garzilli Domenico, nominato conciliatore nel comune di Montecorvino;
Veglio Antonino, id. di Campagna;
Conti Vito, id. di Controne;
Comparelli Giuseppe, id. di San Pietro;
Florentino Giuseppe, id. di Accettura;
D'Aria Francesco, id. di Pomarico;
De Angelis Nicola, id. di Ariano;
Stella Michele, id. di Muro Lucano;
Gallo Andrea, nominato vicepretore nel comune di Frignano;
Sciullo Vincenzo, id. di Castello d'Alife;
Carusi Diograzia, id. di Aquara;
Appio Giuseppe, id. di Bernalda;
Mazziotti Carlo, id. di Guardia a Perticare;
Pelle Giuseppe, id. di Antonina;
Rapazzini Natale, nominato conciliatore nel comune di Ispra;
Giordano Salvatore, vicepretore nel comune di Corbara, nominato anche conciliatore nel comune medesimo:
Ricci Francesco, id. di Acquara, dispensato dalla carica in seguito di sua domanda;
Appio Gaetano, id. di Bernalda, id.;
Agostini Agostino, nominato conciliatore nel comune di Barolì;
Mezzatesta Rocco, id. di Caraffa;
Bonfà Giovanni, id. di Precacore;
Maeri Benedetto, id. di Siderno;
Condemi Luigi, id. di Stilo;
Ledera Gaetano, id. di Aprigliano;
Baracco Diego, id. di Piane Crati;
Martinani Gaetano, id. di San Vincenzo La Costa;
Ripoli Luigi, id. di Castiglione Cosentino;
Migliari Vittorio, id. di Scalea;
Caruso Alessandro, id. di Casole Bruzio;
Toscano Vincenzo, id. di Santa Teresa di Riva;
Bellini Gregorio, id. di Otranto;
Luciani Biase, id. di Fano Adriano;
Colacicchi Giovanni, id. di Civitella Roveto;
Colarossi Federico, id. di Vicoli;
Loreti Lorenzo, id. di Oliveto;
Milani Germano, id. di Marcallo con Casone;
Gazzi Carlo, id. di Cermenate;
Sabaino Alessandro, id. di Castelnovetto;
Gerolami Gerolamo, id. di Colazzone;
Sabatucci Luigi, id. di Montenovo;
Lucca Gaetano, id. di Nesso;
Croce Luigi, id. di Tradate;
Massano Giuseppe, id. di S. Martino Tanaro;
Torchio Severino, id. di Celle Enomondo;
Amerio Giovanni, id. di Isola d'Asti;
Martinetto Secondo, id. di Castellafero;
Omegna Luigi, id. di S. Michele;
Cordona Carlo, id. di Valfenera;
Pera Nicola, id. di Belveglio;
Sconfienza Giacomo, id. di Mombercelli;
Sartoris Paolo, id. di Montaldo;
Garibaldi Anacleto, id. di Cabella;
Fossati Antonio, id. di Boscomare;
Rebora Giuseppe, id. di Ronco Scrivia;
Clerici Francesco, id. di Isola del Cantone;
Di Franco Ciriaco, id. di Villa Santa Maria;
Ranucci Bernardino, conciliatore nel comune di Visso, confermato in carica per un altro triennio;
Gabrielli Luigi, id. di Casteldelci, id.;
Mattencci Matteo, id. di Poggio Bustone, id.;
Sabbatini Vincenzo, id. di Magliano Sabino, idem;
Ciccaglia Leonardo, id. di Trevi, id.;
Massaglia Andrea, id. di Cocconato, id.;
Ferrero Antonio, id. di Cocconito, id.;
Gaspardone Domenico, id. di Frinco, id.;
Broccardo Giuseppe, id. di Quarto, id.;
Novarese Gio. Battista, id. di Dusino, id.;
Cocito Giacomo, id. di Agliano, id.;
Napolioni Valerio, id. di Pico e Borigliana, id.

Elenco di disposizioni fatte nel personale dei Notai coi decreti di cui infra:

Con decreto Ministeriale 4 aprile 1872:

Spagnuolo Enrico, ufficiale di 1ª classe nello archivio notarile di Avellino, collocato a riposo a cominciare dal 1° maggio 1872 ed ammesso a far valere i titoli alla pensione che a termini di legge gli può competere.

Con R. decreto 11 aprile 1872:

Carriero Vito, nominato notaio con residenza nel comune di Avigliano coi RR. decreti 16 novembre 1864 e 8 giugno 1865 e decaduto dalla nomina per inadempimento alle prescrizioni di legge nel termine prefisso, restituito in tempo ad uniformarsi a quanto le leggi ed i regolamenti notarili prescrivono per assumere la carica di notaio nel detto comune di Avigliano.

Con decreto Ministeriale 17 aprile 1872:

Ricci Angelo, notaio a Ponzano, nominato custode dell'archivio notarile conservato per grazia nel comune di Nazzano.

Con decreto Ministeriale 18 aprile 1872:

Lepore Michele, ufficiale di 2ª classe nell'archivio notarile di Lucera, sospeso dalla carica a far tempo dal 1° aprile 1872;

Con R. decreto 21 aprile 1872:

Sabattini Giulio, già sostituto nell'ufficio notarile di Roma, di proprietà di Orazio Milanesi, nel tempo in cui vi era amministratore il notaro Alessandro Venuti, conservato colla stessa qualità nell'ufficio medesimo presso l'attuale notaio amministratore Francesco Mandolesi, colle stesse condizioni ed obblighi che sono accennati nel rescritto 7 agosto 1869 della presidenza degli archivi.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1872-73 è aperto il concorso per soli due posti, resisi vacanti in questa R. Scuola a carico della provincia di Torino.

A termini degli articoli 79 e 95 del regolamento approvato col R. decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti dei suffragi per l'ammissione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, al sistema metrico decimale, alla lingua italiana secondo il programma annesso al decreto Ministeriale del 1° aprile 1856, N. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun capoluogo delle antiche provincie del Regno, e si apriranno il 6 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti suindicati possono solamente concorrere i nativi della provincia di Torino.

Gli aspiranti devono presentare al provveditore agli studi della provincia od all'ispettore delle scuole del circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1° Della fede di nascita, dalla quale risulti aver essi l'età di anni 16 compiuti;

2° Di un attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal sottoprefetto del circondario;

3° Di una dichiarazione autentica, comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

I concorrenti ai due posti gratuiti dovranno dichiarare per iscritto questa loro intenzione, e tutti poi gli aspiranti dovranno nel giorno 5 agosto presentarsi al R. provveditore agli studi della propria provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il provveditore o l'ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli ispettori saranno per cura di questi trasmessi al provveditore della provincia fra tutto il 2 agosto.

Gli aspiranti per essere ammessi agli esami di ammissione o di concorso, dovranno presentare all'ufficio del provveditore agli studi la quitanza del ricevitore demaniale dalla quale risulti aver essi pagato la tassa di lire 20, prescritta dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato K.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 20 aprile 1872.

Il Direttore della R. Scuola Superiore di medicina veterinaria
VALLADA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
Unificazione del Debito Pubblico Romano.
Consolidato nominativo.

AVVISO.

Essendo avvenuta nel 22 corrente aprile la promulgazione della legge del 19 stesso mese, n. 763, colla quale, nel prorogare a tutto il prossimo mese di maggio il termine utile per presentare, senza incorrere nella caducità delle rate semestrali scadute, le domande d'unificazione delle rendite del consolidato romano, si sono pure stabilite alcune disposizioni per rendere più agevole e pronta l'unificazione stessa, si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sulla importantissima innovazione recata cogli articoli 1, 2 e 7 della nuova legge all'articolo 4 di quella precedente del 29 giugno 1871, n. 339, vale a dire sulla facoltà concessa all'Amministrazione del Debito Pubblico di eseguire l'unificazione per cambio semplice degli antichi titoli, senza indagare ed accertare preventivamente la natura e gli effetti dei vincoli e delle riserve esistenti sulle antiche rendite, *e di far pagare indistintamente le rate semestrali anche pendente l'unificazione e quindi far consegnare i nuovi certificati di rendita italiana alla persona che abbia presentato i titoli antichi* senza distinguere *se sia o no l'intestatario delle rendite;* nè *ricercare se sia munito di valido mandato dell'intestatario o se come rappresentante, amministratore, riservatario od altrimenti sia stato riconosciuto nel diritto o nel possesso di riscuoterne le rendite rappresentate dai titoli che produce, semprechè per le medesime non siasi fatta denunzia di smarrimento, nè significata opposizione.*

La Direzione Generale del Debito Pubblico per accelerare nell'interesse generale le sue operazioni intende di prevalersi largamente delle agevolazioni concessele dalla nuova legge.

Perciò si notifica che, a termini dell'articolo 7 della medesima, ed a partire dal 10 maggio prossimo, la Direzione Generale del Debito Pubblico incomincierà la trasmissione alle Intendenze di finanza dei ruoli di pagamento e delle formole di quietanza (mandatelli) per la rata semestrale scaduta col 1° gennaio 1872, su quelle iscrizioni dell'antico registro del consolidato romano, per le quali siano stati presentati al cambio tutti gli antichi certificati rappresentanti la complessiva rendita iscritta, e di cui non sia ancora stata eseguita l'unificazione, semprechè, ben inteso, non siasi prima di quel giorno presentata alla Direzione Generale stessa alcuna denunzia di smarrimento, nè altra opposizione relativamente ai certificati ed alle iscrizioni suddette.

Le formole di quietanze (mandatelli) saranno nominativamente rilasciate in capo al titolare delle iscrizioni, e pagabili mediante ricevuta di coloro che avranno presentati al cambio gli antichi certificati.

Dal detto giorno similmente, e semprechè non esistano denunzie di smarrimento od opposizioni, i nuovi titoli di consolidato italiano verranno, secondo gli articoli 1, 2 e 8 della legge medesima consegnati agli esibitori degli antichi titoli, e ad essi saranno pure resi pagabili i buoni che occorresse spedire per le rate semestrali maturate per cui non si fosse ancora provveduto come sopra, col mezzo delle formole di quietanza (mandatelli).

Non ostante quanto sopra, si riserva l'Amministrazione per quei casi in cui ve ne fossero plausibili motivi, di sospendere il pagamento e la consegna ai materiali esibitori dei titoli, e richiedere le opportune giustificazioni del loro diritto e della loro qualità.

Tutti coloro pertanto che, o come intestatari o per qualunque altro titolo avendo ragione di esigere le rate semestrali di rendite nominative di consolidato romano, senza ritenerne i relativi titoli, non abbiano ancora presentato alla Direzione Generale del Debito Pubblico la denunzia di smarrimento o significato le loro opposizioni, sono diffidati che, ove tali loro denunzie od opposizioni non pervengano alla Direzione Generale suddetta, alla sua sede in Firenze, prima del 10 maggio prossimo, essi non potranno poi muovere alcun reclamo contro l'Amministrazione del Debito Pubblico nel caso che i loro titoli, essendo stati prima d'ora, o venendo poscia presentati da altri che indebitamente li ritengano, fossero agli esibitori stessi pagate le rate semestrali maturate, e consegnati i *nuovi titoli italiani, sulla cui sempli e esibizione, secondo i regolamenti sul Debito Pubblico italiano, sono per regola generale pagabili le rendite relative, a differenza di quelle del consolidato romano che si pagavano con mandati pur nominali al titolare o al riservatario od a' loro procuratori legalmente costituiti e notificati.*

Ove ciò avvenisse, la denunzia di smarrimento o l'opposizione che troppo tardivamente si facessero non avrebbero più che l'effetto di far sospendere per l'avvenire, in forza dell'art. 3° della legge stessa, il pagamento ulteriore delle rendite non maturate o non riscosse, ma sia pel ricupero delle rate già pagate, sia per procurarsi il certificato della rendita unificata, non avrebbero più i creditori opponenti altra via ad esperire che quella di rivolgersi verso coloro che avendo presentato al cambio i titoli antichi avessero ricevuto la consegna dei nuovi, e riscossi i semestri già maturati.

Si richiama specialmente l'attenzione degli interessati sugli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto pure del 19 aprile corrente, n. 765, nella esecuzione della detta legge, relativi alla forma delle opposizioni che si avessero a presentare, sia per impedire la consegna dei certificati nuovi e il pagamento delle rendite maturate, sia per far sospendere almeno il pagamento di quelle non ancora scadute o riscosse.

Tali domande devono presentarsi alla sede della Direzione Generale, onde siano evitati i dannosi ritardi che potrebbero avvenire nella trasmissione per mezzo degli uffici provinciali, e possa l'Amministrazione subito provvedere ed impedire la consegna ed il pagamento.

A rendere possibili e pronti questi provvedimenti, è indispensabile che siano con tutta la maggior precisione indicate le rendite a cui l'opposizione si riferisce, esprimendone l'intestazione, l'ammontare e i numeri distintivi di registro e del certificato.

Infine, a rassicurare l'Amministrazione dal pericolo di opposizioni infondate od emulative, è necessario che sia accertato, coll'autentica della firma, la persona dell'opponente; che questi elegga domicilio nel luogo ove ha sede la Direzione Generale per poter prontamente ricevere le comunicazioni che fossero necessarie, e gli atti d'intimazione che, in caso di controversie giudiziarie, si avessero a notificargli; e che, quando l'opponente non è il titolare stesso della rendita, si uniscano i documenti valevoli a provare le sue ragioni sulla medesima e la sua qualità di rappresentante od amministratore del titolare, se a nome di questo vien presentata l'opposizione.

Firenze, 25 aprile 1872.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nella Camera inglese dei Lords il conte di Rosebery chiese al ministro degli affari esteri, se era disposto a deporre sul banco della presidenza copia di tutti i trattati conchiusi in materia di estradizione. Lord Granville rispose che presentemente non sono in vigore che tre trattati di estradizione, cioè: cogli Stati Uniti d'America, colla Francia e colla Danimarca. Soggiunse, sperare tuttavia di potere ben presto annunziare la conclusione di un quarto trattato analogo tra l'Inghilterra e la Germania. Altri paesi non tarderanno a seguirne l'esempio.

Quindi la Camera approvò alla seconda lettura il *bill* del conte di Kimberley, relativo alla protezione degli insulari del Pacifico.

Alla Camera dei Comuni, sul finire della tornata del 3 maggio, si è impegnata una discussione sul fallimento della Banca di Bombay. Lord Lennox aveva proposto che si nominasse una Commissione per procedere ad una inchiesta sulla causa di quella catastrofe finanziaria. Dopo un dibattimento, al quale prese parte il signor Gladstone, la mozione di lord Lennox fu respinta da 116 voti contro 78.

I giornali di Pesth si occupano di un fatto singolare che si manifesta nella presente agitazione elettorale in Ungheria; imperocchè, tra le classi più agitate è appunto quella dei magnati, cioè di quei baroni del regno che per diritto di nascita occupano un seggio ereditario nella Camera alta del Parlamento ungarico. Del resto, si era verificato talora nelle precedenti elezioni, anche prima del 1848, il caso in cui un magnate rinunziava al suo suo seggio nella Camera alta per proporre la propria candidatura a qualche collegio di elettori. Tali casi più volte avvennero nelle elezioni del 1866 e del 1869, così che si vedono alcuni magnati sedere nella Camera dei deputati. Ma nelle imminenti elezioni, a quanto pare, questo fatto si verificherà in maggiori proporzioni, giacchè molti membri dell'aristocrazia, appartenenti alle più illustri e facoltose famiglie, scenderanno nella lizza e lotteranno per conquistarsi un mandato legislativo temporaneo, che pur, potrebbero esercitare in perpetuo nell'altra Camera.

Il *Journal Officiel* pubblica tra altre decisioni del Consiglio d'inchiesta sulle capitolazioni relative alle piazze di Toul, Laon e Soisson.

Il *Bien Public* riferisce che il signor d'Arnim non ebbe altri colloqui col signor Thiers. « In quello di mercoledì che può, dice il foglio parigino, in certa guisa considerarsi come la prefazione dei negoziati, il presidente della repubblica e l'ambasciatore germanico abbracciarono questioni generali, di cui il signor Arnim deve informare il suo Governo. Questo scambio di dispacci fra lui e Bismarck esigerà un certo tempo, e non si crede che prima di qualche giorno possano cominciare i veri negoziati. Checchè ne sia, si spera molto nel loro resultato. »

Nella Svizzera la lotta fra gli antirevisionisti ed i revisionisti si va facendo più vivace quanto più s'avvicina il giorno in cui deve essere votata la Costituzione. Più di un Gran Consiglio cantonale ha pubblicati proclami per invitare i cittadini a votare in questo o quel senso, e, pel modo come si svolge la lotta, nessuno saprebbe affermare in via assoluta quale potrà esserne la conseguenza definitiva.

Ultimamente fu il cantone di Vaud che pubblicò il suo programma al popolo vodese contro la revisione federale.

Parlando di questo documento, il *Journal de Genève* scrive che esso riproduce gli argomenti antirevisionisti, « anzi, scrive il foglio ginevrino, l'unico argomento che essi abbiano scoperto in questa campagna e che, per dargli il suo vero nome, è piuttosto una affermazione che un argomento. Dicono gli antirevisionisti che la Costituzione contiene il germe dell'annullamento della sovranità cantonale e l'avvenimento dello Stato unitario sulle rovine dello Stato federativo. Questa affermazione mille volte ripetuta sotto le forme più variate, aggiunge il *Journal de Genève*, ma sempre senza alcuna prova, dà alla campagna antirevisionista una monotonia che deve avere impressionato tutti. Bisogna essere molto prevenuti per non stancarsi di questo eterno cavillo e per non concepire dei bubbi contro una causa così mal difesa. » Il *Journal de Genève* non sa vedere di dove possa concepirsi il pericolo di tirannie che altri vuol scorgere nella revisione. Al contrario, pel modo stesso col quale la revisione fu operata, gli sembra che essa debba venire approvata in pienissima sigurtà.

Camera dei Deputati.

Nella tornata di ieri, dopo che fu preso atto della demissione del signor Graziano Tubi deputato del collegio di Caprino, ebbero luogo due interpellanze: una del deputato Botta sull'esecuzione del decreto 20 giugno 1871, relativo all'ordinamento degli impiegati delle Amministrazioni centrale e provinciale, a cui rispose il Ministro dell'Interno e che l'interpellante chiuse con la proposta di una risoluzione, della quale si tratterà nel prossimo sabato: l'altra del deputato Brescia-Morra sulla costruzione del tratto ferroviario da Laura ad Avellino per Solofra; riguardo la quale l'interpellante, udita la risposta del Ministro dei Lavori Pubblici, annunziò una proposta di risoluzione, che fu pure rinviata a sabato.

Venne inoltre rivolta dal deputato Billia Antonio al Ministro dei Lavori Pubblici una interrogazione intorno a' provvedimenti che crede poter dare per impedire gli inconvenienti cui vanno soggetti i viaggiatori dell'Alta Italia in coincidenza colla linea internazionale: e ad essa il Ministro rispose con alcune spiegazioni e dichiarazioni.

Fu presa in considerazione, dopo osservazioni del presidente del Consiglio e dei deputati Cerroti e Fabrizi, una proposizione di legge del deputato Bertani per equiparare ai militari dell'esercito, nei diritti alla pensione, i feriti e le famiglie dei morti per la liberazione di Roma.

Si procedette pure allo scrutinio segreto sopra cinque disegni di legge discussi nelle sedute precedenti; ma la Camera non si trovò in numero.

ACCADEMIA REALE DELLE SCIENZE DI TORINO.
Classe di scienze morali, storiche e filologiche.
Programma.

Le lettere greche furono sempre in Italia con particolare studio coltivate come cosa, diremmo quasi, nostrale. Le attinenze storiche ed etnografiche che unirono con vincolo di affinità sin dai tempi antichi l'Italia e la Grecia, fecero sì che in Italia le menti si trovassero forse più che altrove aperte alle manifestazioni intellettuali della Grecia, alla bellezza, all'efficacia del greco idioma. Ond'è che i portati dell'ingegno greco e la lingua ellenica così largamente si diffusero e si radicarono in Italia.

Allorchè dopo una lunga oscurità tornarono a nuova luce gli studi greci, fu l'Italia che prima li raccolse, li coltivò, li rinvigorì e ne fece potente mezzo di risorgimento letterario e scientifico in Europa.

L'Accademia giudicando che un lavoro sugli studi greci in Italia negli ultimi quattro secoli, sull'influenza che ebbero, sui vestigi che lasciarono nella letteratura e nella lingua italiana, sarebbe un tema di non mediocre importanza tanto sotto l'aspetto storico, quanto sotto l'aspetto letterario, propone al concorso il seguente tema:

« Esporre il movimento degli studi greci in « Italia dalla metà del secolo XV alla metà del « secolo XIX, e determinare la particolare in- « fluenza di questi studi così sulla filosofia come « sulla letteratura italiana. »

I lavori dovranno essere presentati non più tardi del 15 giugno del 1873, in lingua italiana, latina o francese, manoscritti senza nome d'autore.

Porteranno un'epigrafe ed avranno unita una polizza sigillata con dentro il nome e l'indirizzo dell'autore, e di fuori la stessa epigrafe che nel manoscritto. Se questo non vincerà il premio, la polizza verrà abbruciata. Sono esclusi dal concorso i soli accademici residenti.

I pieghi dovranno esser suggellati ed indirizzati franchi di porto alla Reale Accademia di scienze di Torino.

Di quelli che verranno consegnati alla Segreteria dell'Accademia medesima si darà ricevuta al consegnante.

Lo scritto premiato si stamperà, se l'autore il consente, nei volumi delle *Memorie accademiche;* l'autore ne riceverà cento esemplari a parte, e conserverà per le successive edizioni il suo diritto di proprietà.

Il premio, che l'Accademia propone all'autore della migliore memoria, è una medaglia d'oro del valore di lire 1500.

Torino, il 27 novembre 1871.

Il Presidente FEDERICO SCLOPIS. — *L'Accademico Segretario* GASPARE GORRESIO.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.
DIREZIONE CENTRALE DI ROMA.
Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 22 maggio 1872 alla nomina di ricevitore del lotto al Banco num. 74, nel comune di Campagnano, provincia di Roma, coll'aggio medio annuale di lire 296 40.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo, corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento approvato con Regio decreto 24 giugno 1870, N° 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte dal mentovato regolamento sul lotto.

Roma, addì 27 aprile 1872.

Il Direttore Centrale
M. CONTARINI.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Costantinopoli, 7.

Il Sultano si recò questa mattina a visitare la Regina Olga. La Regina colla sua nipote la granduchessa Vera, accompagnata dalla signora Ignatieff e da un numeroso seguito, visitò quindi la Sultana Validié.

La Regina partirà venerdì per Atene.

L'Arciduca Carlo Luigi è partito questa mattina per Brussa.

Londra, 7.

Camera dei Comuni. — Gladstone annunzia che presenterà alla Camera prima delle vacanze le corrispondenze scambiate nella vertenza dell'*Alabama*. Dice che allora esporrà esattamente la situazione e le trattative coll'America. Ringrazia il Parlamento e il paese dell'indulgenza manifestata e della loro fiducia verso il governo, il quale agì in conformità allo spirito delle sue dichiarazioni e in una maniera degna della fiducia accordatagli.

Londra, 7.

Nella seduta della Camera della notte scorsa il governo subì un leggero scacco. Il progetto relativo all'educazione nella Scozia fu approvato con un emendamento di Gordon. Vi fu una maggioranza di 7 voti contro il governo.

Versailles, 8.

L'Assemblea nazionale voterà alla fine della settimana il progetto relativo al Consiglio di guerra. Il governo nominerà allora i membri di questo Consiglio. È probabile che l'ammiraglio Tréhouart sarà chiamato a presiederlo. Assicurasi che il maresciallo Bazaine verrà domani a Versailles per costituirsi prigioniero.

Berlino, 8.

La Commissione delle petizioni del Reichsrath approvò la proposta di Gneist, la quale domanda che tutti i governi federali adottino una condotta uniforme circa i gesuiti. Approvò pure la presentazione di un progetto di legge che punisce i gesuiti e i membri di questa Congregazione che si stabilissero senza l'autorizzazione del governo.

Madrid, 8.

Dispaccio ufficiale. — Non rimane più alcun insorto nella Guipuzcoa.

Recondo, che fu completamente sconfitto a Segura, penetrò nella Navarra con 300 uomini; il resto della sua banda entrò nell'Alava.

Una piccola banda comparve nella provincia di Saragozza.

429 insorti della Navarra si sono sottomessi; gli altri si sciolgono.

La banda che trovavasi nella provincia di Tarragona fu sconfitta.

Il governatore di Pamplona annunzia che Don Carlos entrò in Francia accompagnato soltanto da un curato.

Madrid, 8.

Le piccole bande che si sono presentate nella Catalogna non hanno importanza; alcune furono sconfitte.

Il curato d'Alcabon si presentò con 40 uomini sulle montagne di Toledo; egli è vivamente inseguito.

L'esercito si conduce con un grande entusiasmo, e l'insurrezione accenna ad una prossima fine.

Berlino, 8.

La *Corrispondenza Provinciale* dice che la nomina del cardinale principe di Hohenlohe a rappresentante d'affari presso il Papa era un passo di conciliazione e di cortesia. Nel rifiuto del Papa, il governo vede con dispiacere un segno che a Roma non si dà lo stesso valore alle reciproche relazioni.

Il principe di Bismarck prenderà fra breve un congedo di parecchi mesi per causa di salute.

Costantinopoli, 7.

Le truppe turche hanno preso possesso di Sana, città fortificata dell'Arabia.

Versailles, 8.

Seduta dell'Assemblea nazionale. — Il generale Chanzy domanda che il progetto presentato ieri circa la formazione del Consiglio di guerra sia rinviato alla Commissione incaricata di esaminare la proposta Bamberger.

Le parole di Chanzy sono vivamente applaudite, e la Camera vota ad unanimità il rinvio alla Commissione.

Parigi, 8.

Il *Courrier de France* dice che le conclusioni del Consiglio d'inchiesta sulla capitolazione di Metz sono così concepite: Considerando che il maresciallo Bazaine perdette per sua colpa un esercito di 150,000 uomini e che perdette pure per sua colpa la città di Metz; considerando ch'egli mancò a tutte le regole ed ai doveri dell'onore, è di avviso di rinviarlo dinanzi ad un Consiglio di guerra.

Dresda, 8.

Il collegio di Echevinal (?) decise ad unanimità di protestare contro l'indirizzo presentato al Reichstag dagli amici dei gesuiti a Dresda. Questa protesta approva la politica seguita dal governo dell'impero contro l'ultramontanismo, e domanda che la disposizione della Costituzione sassone relativamente all'esclusione dei gesuiti sia estesa a tutto l'impero.

Madrid, 8.

La *Gazzetta di Madrid* pubblica la nomina di Moriones a luogotenente generale, e un decreto che accetta la dimissione di Gandara come capo della Casa militare del Re.

Madrid, 8.

Seduta del Congresso. — Il ministro della guerra dichiarò che il governo ricevette notizie soddisfacentissime. Il piano del maresciallo Serrano produsse la vittoria di Oroqueta, la dispersione e la fuga delle bande nella direzione di Estella e la sottomissione su diversi punti della Navarra di oltre 3000 insorti. Soggiunse che le notizie dalle altre provincie sono soddisfacenti.

Vallecas, 8.

Secondo le ultime notizie ufficiali, il numero degli insorti della Navarra che si sono sottomessi ascende a 3,500.

Un disertore preso a Oroqueta fu fucilato; la vita degli altri prigionieri venne rispettata.

Si considera l'insurrezione della Navarra come terminata,

Borsa di Londra — 8 *maggio.*

	7	8
Consolidato inglese	93 —	93 —
Rendita italiana	67 1/4	67 —
Turco	52 5/8	52 1/4
Spagnuolo	29 7/8	29 1/2

Borsa di Parigi — 8 *maggio.*

	7	8
Rendita francese 3 0/0	54 85	54 52
Rendita francese 5 0/0	87 82	87 47
Rendita italiana 5 0/0	68 20	67 90
Consolidato inglese	92 7/8	92 15/16
Ferrovie Lombardo-Venete	440 —	435 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	256 50	256 25
Ferrovie Romane	122 —	120 —
Obbligazioni Romane	182 —	182 50
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	198 —	198 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	207 —	207 —
Cambio sull'Italia	7 3/8	7 3/8
Obbligaz. della Regia Tabacchi	400 —	482 50
Azioni id. id.	705 —	705 —
Londra, a vista	25 25	25 27
Aggio dell'oro per mille	— —	— —
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Vienna — 8 *maggio.*

	7	8
Mobiliare	334 50	328 50
Lombarde	199 —	196 —
Austriache	361 —	358 —
Banca Nazionale	836 —	836 —
Napoleoni d'oro	9 02	9 06 1/2
Cambio su Londra	112 90	114 —
Rendita austriaca	72 10	71 60

Borsa di Berlino — 8 *maggio.*

	6	8
Austriache	215 1/4	211 1/2
Lombarde	118 —	116 —
Mobiliare	198 —	194 3/4
Rendita italiana	66 1/2	66 3/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 8 maggio 1872, ore 16.

Il mare calmo tranne sulle coste della Sardegna e al Sud della Sicilia e a Malta dove è agitato. I venti sono del secondo quadrante forti soltanto in qualche luogo. Il barometro è sceso gradatamente da 2 a 5 mm. dal Nord al Sud d'Italia. Il cielo è coperto in Sardegna nel Settentrione e nel centro della penisola, nuvoloso altrove. Ieri scirocco fortissimo e mare agitato presso Trapani. Colpi di venti di Sud alla Palmaria. Stanotte pioggia ad Aosta e a Moncalieri. Tempo molto variabile.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 8 maggio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 5	759 3	758 5	758 4	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	16 8	25 0	21 2	16 0	Termometro
Umidità relativa	76	33	48	89	Massimo = 25 8 C. = 20 7 R.
Umidità assoluta	10 51	7 75	8 92	12 00	Minimo = 13 7 C. = 11 0 R.
Anemoscopio	N. 3	S. 18	S. 6	S. 0	
Stato del cielo	7. cirro-cum.	8. cumuli sparsi	0. coperto	6. strati	

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI LECCE

Vendita di beni demaniali autorizzata dalle leggi 21 agosto 1862, numero 793, e 24 novembre 1864, n. 2006, eseguita dalla Società anonima per la vendita di beni del Regno d'Italia, agente per conto del Governo.

Avviso d'Asta.

Alle ore 12 meridiane del giorno 3 giugno p. v., nell'ufficio dell'Intendenza di finanza in Lecce, dinanzi al signor intendente o suo delegato, si procederà ai pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente del seguente fondo distinto nell'elenco n. 68, proveniente dalla Cassa Ecclesiastica e passato al Demanio. Quale elenco, assieme ai relativi documenti, trovasi depositato nell'ufficio suddetto.

Descrizione del fondo sito in Francavilla.

LOTTO 1. Masseria denominata Donna Giulia, in territorio di Francavilla, proveniente dalle Chiariste di detto comune. Confinante: 1° terreni della masseria denominata D. Luca di Pietro Miss a linea di termiti lapidei, 2° con la masseria detta Sordella della Cassa Ecclesiastica, 3° vigneto detto Santa Cecilia, della stessa proprietà, 4° la detta masseria di Miss. È riportato in catasto all'art. 1381, sez. C, numeri 5, *bis*, 6, 7 e 8. Della estensione in tutto di ettari 387 06 00.

L'asta sarà aperta sul prezzo di L. 67,603 26, di cui L. 10,327 12 sono di scorte, giusta la riduzione autorizzata dal Ministero di finanza (Direzione Generale del Demanio) con suo dispaccio del 10 febbraio ultimo scorso, n. 1768, come da partecipazione della Società anonima in data 28 marzo 1872, n. 6427.

Ogni offerta in aumento non potrà essere minore di lire 200.

Per essere ammessi a prender parte all'asta gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per l'apertura degl'incanti documentare di aver depositato presso l'ufficio del registro di Francavilla, o presso la segreteria dell'Intendenza, in danaro o in titoli di credito, il decimo del prezzo su cui si apre l'incanto.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nel capitolato generale e speciale, di cui sarà lecito a ciascuno di prendere visione nell'ufficio suddetto, alle quali l'aggiudicatario si dovrà strettamente attenere.

Gl'incanti saranno tenuti col mezzo di pubblica gara, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Entro 15 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà pagare la prima rata del prezzo dello stabile e il valore delle scorte.

Sarà in facoltà dell'aggiudicatario di richiedere la stipulazione del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso, compresa quella di una copia autentica da rilasciarsi all'Amministrazione demaniale.

Gli atti d'incanto ed il contratto di vendita sono esenti da qualunque tassa proporzionale e saranno sottoposti al solo dritto fisso di una lira per ogni aggiudicazione in quanto alla registrazione, ma saranno però soggetti alla tassa di cui all'art. 46 della tabella annessa alla legge 26 luglio 1868, n. 4520.

Il pagamento di questo dritto e delle spese di aggiudicazione è della suddetta tassa sono a carico del compratore.

Infine si richiama la particolare attenzione degli acquirenti sulle facilitazioni di pagamento accordate con l'art. 15 del capitolato generale.

Dall'Intendenza di Finanza, Lecce 11 aprile 1872.

1881 — *L'Intendente:* BLANCO.

R. PREFETTURA DI ROMA
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Lavori occorrenti alla riduzione dell'ex-Monastero di Sant'Antonio Abate in Roma, ad uso di Ospedale militare.

Avviso di vigesima.

Nel pubblico incanto tenutosi oggi in questa prefettura, i lavori suindicati vennero deliberati col ribasso del 14 per cento, di guisa che il prezzo d'asta di lire 102,000 rimane ridotto a L. 87,720.

Si rammenta al pubblico che il termine utile per offrire un ulteriore ribasso, non minore del 5 per cento, scade alle ore 12 meridiane del giorno 15 del corrente mese.

Gli offerenti il ribasso dovranno presentarlo a questa segreteria entro il termine suddetto, ed uniformarsi a tutte le condizioni prescritte nell'avviso d'asta delli 22 aprile decorso.

Roma, 8 maggio 1872.

2181 — *Per l'Ufficio di Prefettura:* AVV. PIANI.

(2ª *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE GENERALE

Avviso.

L'adunanza generale degli azionisti che per gli articoli 50, 51 e 52 degli statuti della Banca Nazionale, e per l'art. 3 dei Regi decreti 29 giugno 1865, n. 2376, e 20 gennaio 1867, n. 3532, deve esser tenuta annualmente presso la sede di Napoli, avrà luogo il giorno 29 del prossimo venturo maggio, ad un'ora pomeridiana, nei locali della Banca, Palazzo Maddaloni.

Scopo di tale adunanza è la rinnovazione parziale del Consiglio di Reggenza di quella sede.

Firenze, 29 aprile 1872. — 2006

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

MANIFESTO.

Il sig. avvocato Giacomo Silami di Genova, ora domiciliato in comune di Oneta, provincia di Bergamo, con documentata istanza 20 settembre 1871, diretta al signor sottoprefetto di Clusone, chiede che venga emessa in suo favore la concessione sovrana a termini dell'articolo 38 e seguenti della legge 20 novembre 1859, numero 3755, di miniera di calamina denominata Bellora, in comune di Premolo, dichiarata scoperta e concessibile con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio in data 23 marzo 1871, n. 32613-8211, e di cui fu provvisoriamente delineata l'area di ettari 321 13 21 49, giusta il verbale 25 ottobre scorso anno, e come dai piani che trovansi ostensibili presso la segreteria della sottoprefettura di Clusone.

Il sottoscritto pertanto, a termini e per gli effetti dell'art. 43 e seguenti della succitata legge mineraria, manda a pubblicarsi il presente manifesto per tre consecutive domeniche in questo capoluogo di provincia, alla porta dell'ufficio della sottoprefettura di Clusone e nel comune di Premolo e Gorno, inserendolo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nella *Gazzetta di Bergamo*, prefiggendo il termine perentorio di giorni trenta dalla data della pubblicazione per le eventuali opposizioni da essere presentate alla R. sottoprefettura di Clusone, e da farsi inscrivere per ordine di data in apposito registro, il quale potrà essere ispezionato da chiunque ne abbia interesse e ne faccia domanda alla sottoprefettura stessa.

Bergamo, 1° febbraio 1872.

Per il Prefetto, firmato: ARABIA.

Per copia conforme all'originale in atti:

Clusone, 25 aprile 1872.

2102 — G. PRATESI, sottosegr.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

INTROITI SETTIMANALI

RETE ADRIATICA E TIRRENA.

INTROITI *della 13ª settimana dal 25 al 31 marzo* 1872.

Chilometri in esercizio 1298.

Viaggiatori	L. 175,406 41	
Trasporti a grande velocità	» 43,769 26	
Id. a piccola Id.	» 109,768 18	
Introiti diversi	» 2,178 10	L. 331,121 95
Prodotto chilometrico		L. 255 10
Settimana corrispondente nel 1871 (chil. 1298)	L. 286,419 61	
Prodotto chilometrico		L. 220 66
Aumento dei prodotti per chilometro nella settimana		L. 34 44
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 1298)	L. 3,662,948 72	
Prodotto chilometrico		L. 2,821 99
Introiti corrispondenti nel 1871 (chil. 1298)	L. 3,247,725 13	
Prodotto chilometrico		L. 2,502 10
Aumento dei prodotti per chilometro dal 1° gennaio 1872		L. 319 89

RETE CALABRO-SICULA.

INTROITI *della 13ª settimana dal 25 al 30 marzo* 1872.

Chilometri in esercizio 623.

Viaggiatori	L. 31,823 23	
Trasporti a grande velocità	» 4,636 82	
Id. a piccola Id.	» 26,245 49	
Introiti diversi	» 209 60	L. 62,915 14
Prodotto chilometrico		L. 100 98
Introiti dal 1° gennaio 1872 (chil. 623)	L. 949,301 12	
Prodotto chilometrico		L. 1,523 76

2052

2156

XIII ESTRAZIONE
DEL PRESTITO A PREMI DELLA CITTÀ DI VENEZIA

Serie che concorrono ai premi
11208 7614

Premio	Serie	Numero	Premio	Serie	Numero	Premio	Serie	Numero
L. 100,000	11208	13	L. 100	7614	23	L. 50	7614	14
2,000	7614	24	50	11208	24	50	7614	18
400	7614	21	50	11208	23	50	7614	15
400	11208	7	50	7614	5	50	11208	3
400	7614	19	50	11208	2	50	11208	21
100	11208	1	50	11208	25	50	7614	2
100	11208	4	50	11208	17	50	7614	25
100	11208	9	50	11208	6	50	7614	8
100	7614	4	50	7614	22	50	7614	9
100	11208	19	50	11208	8	50	11208	10
100	11208	18	50	7614	3	50	7614	16
100	7614	10	50	7614	20	50	11208	15
100	11208	16	50	7614	1			
100	7614	7	50	11208	22			

N. 121.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DIREZIONE GENERALE DEI PONTI E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 11 antimeridiane di venerdì 31 maggio corrente, in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici in Roma dinanzi il direttore generale dei ponti e strade, e presso la Regia prefettura di Aquila avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere e provviste occorrenti alla costruzione del sesto tratto della strada nazionale Marsicana, compreso fra Raiano e la Milliaria 101, in provincia di Aquila, della lunghezza di metri 6114 50, per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L. 105,370.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffizi, le loro offerte estese su carta bollata (da lire una), debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede degli accorrenti. Quindi da questo Dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'uffizio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitolati d'appalto generale e speciale in data 20 giugno 1871, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Roma ed Aquila.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna, per dare ogni cosa compiuta entro il termine di un anno.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'articolo 2 del capitolato generale;

2° Esibire la ricevuta di una delle Casse di tesoreria provinciale, dalla quale risulti del fatto deposito interinale di lire 8000 in numerario o biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione definitiva è di lire 1700 di rendita in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi all'annunziatagli aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio che avrà pronunziato il definitivo deliberamento.

Il termine utile per presentare, in uno dei suddesignati uffizi, offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo Dicastero in Roma ed Aquila.

Le spese tutte inerenti all'appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 6 maggio 1872.

Per detto Ministero
2183 — A. VERARDI, *Caposezione*.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il cancelliere del tribunale civile di Teramo, fa noto che con decreto di detto tribunale del dì 19 giugno 1871, sulla istanza di Marina Passeri vedova del notaro Eliseo Carnassale ed amministratrice de' beni dell'unica figlia minore Irene Carnassale fu dichiarata svincolata e libera la rendita di lire quindici risultante dal certificato del 31 dicembre 1862, numero 437 a favore di Eliseo Carnassale fu Matteo vincolata per supplemento di cauzione notarile, e fu autorizzata la detta Passeri ad alienarla senza obbligo di reimpiego.

Per gli effetti di cui è parola nella legge degli 11 agosto 1870, num. 5784, e relativo regolamento 8 ottobre detto anno, num. 5942, si rilascia il presente.

Teramo, 20 aprile 1872.

AGOSTINO DE AGOSTINIS[illegible], cancelliere. — 1964

Citazione per pubblici proclami.

Ad istanza di Pasquale de Falco, presidente della Congrega di carità di Pomigliano d'Arco, ivi domiciliato. Si citano Giovanni Romano di Carmine, Filippo, Salvatore e Francesco Manna fu Crescenzo, Raffaele Venditti, Felice e Francesco Romano fu Domenico, Marianna Porcaro, Salvatore Manna fu Crescenzo, Raffaele Romano fu Giuseppe, Donato Romano fu Raffaele, Maria Tramontano, Andrea Ajevoli, Ferdinando Tazzetta, ricevitore del Demanio, Paolo Tasevoli, Donato Esposito fu Sebastiano, Aniello Toscano fu Felice, Michelangelo, Carmine e Giovanni Antignani, Pasquale Palladino, Rocco Pugliese, Onofrio de Falco, Rosa Terracciano di Gennaro, Giuseppe Russo fu Felice, Alessandro Frate, Nicola, Luigi e Francesco Toscani fu Felice, Crescenzo, Paolo, Francesco e Raffaele Tasevoli fu Gennaro, Salvatore, Felice, Raffaele, Maria Rosa, Pasquale de Cicco, Sebastiano Terracciano, eredi di Giovanni Terracciano e Maria Rosa Spiezio, Teresa Cerullo fu Liso e Francesco Esposito coniugi, Giovanni, Antonio, Maria Grazia, Marcello, Luigi, Pasquale e Francesco Crispi fu Michele, eredi di Domenico Crispi, Maria Angiola e Maria Antonia Crispi, Nicola Guadagni, Giuseppe de Falco fu Francesco, Luigi e Ferdinando Russo fu Felice, Angelina Romano fu Raffaele, Francesco e Carmine Tasevoli, Giovanni e Pasquale Rea fu Raffaele, Raffaele Romano fu Giuseppe, Nunzio Malã, Rosa Antignani, fu Raffaele, Angiola e Rosa Bianco, Felice Tasevoli fu Francesco, Giuseppe de Falco fu Francesco, Angelo Antignani fu Giuseppe, Matteo Cantone fu Giovanni, Salvatore La Gatta fu Domenico, Natale Lecce, Angelantonio Panico fu Nicola, eredi di Pietro Cajazzo, Gaetano Panico, e Felice di Marzo, Domenico Cutinelli, eredi di Mattia Cutinelli, Pasquale Guadagni fu Pietro, Antonio Tasevoli fu Nicola, Antonio Guadagni fu Luigi, Nunzio Panico, Mauro Guadagni fu Felice, Antonio Guadagni fu Gennaro, Maria Felicia Guadagni fu Orazio, Orazio e Francesco Guadagni, Antonio Caruso, Antonio Jorio fu Gennaro, Giuseppe Esposito fu Felice, Michele Capone, Giuseppe de Falco, Elia e Salvatore Panico, Michelangelo Antignano, Salvatore de Falco, Luigi Antignano fu Giovanni, Giacomo Siciliani, Carmine Campano, Gaetano Marciano, Ferdinando Russo fu Giuseppe, Gennaro Andriano, Giuseppe de Falco fu Nicola, Raffaele Cozzolino, Stella Costanzo, Gaetano e Giuseppe Manna fu Giuseppe, Lucia de Cicco e Salvatore Marino, Vincenzo ed Angelo Antignano, Angela Panico, Irene e Carmela de Falco, Felice Toscani fu Mauro, Raffaele Fortunata, Irene e Rosa Cantone, Francesco e Raffaele de Cicco, Vincenzo e Concetta Toscano, Carlo Gelella, Carmela e Fortunato Leonetti, Nicola Esposito, tutti domiciliati in Pomigliano d'Arco, Luigi Terracciano fu Domenico e Francesco Sepe domiciliati in Somma Vesuviana, Vincenzo Coppola domiciliato in Ottajano, Teresa Castelli domiciliata in Casalnuovo, Gaetano e Felice Toscano domiciliati in Nola, Andrea Cirillo domiciliato in S. Anastasia, Vincenzo Terracciano fu Felice domiciliato in Acerra, Antonio Martino fu Carlo, Emilio Imbriani, Luca Romano, principe di Ardore tutore del duchino Ilario Sforza, Gioacchino Primicile Carafa, Pasquale e Francesco Ricci, eredi di Luigi Buron, generale Lecco, Teresa de Palma, e Camillo Ricciardi domiciliati in Napoli a comparire innanzi al pretore del mandamento di Pomigliano d'Arco il ventimo corrente maggio per sentir dichiarare rinnovato il ruolo esecutivo del 19 maggio 1842, pei censi e qualunque da essi rispettivamente dovuti come eredi ed aventi causa dei primitivi reddenti segnati nel ruolo. Tale citazione per pubblici proclami è stata autorizzata con deliberazione della Corte di appello di Napoli del dì 29 scorso aprile.

2176 — EUGENIO CUTINELLI, proc.

2170 — **REGIO TRIBUNALE**
CIVILE E CORREZIONALE DI ROMA.

Istante S. E. il signor Principe D. Marc'Antonio Borghese che per gli effetti legali del presente giudizio elegge il domicilio in Roma nel suo palazzo e viene rappresentato dal suo procuratore G. Cesare Gabrielli-Vasselli come da procura ecc.

Si rende di pubblica ragione a forma dell'articolo 2044 Codice civile che l'Eccellentissimo istante avendo acquistato con istromento in Atti Buttaoni[illegible] 11 settembre 1871 dal signor Giuseppe Biondi un terreno prativo di Rbi. 1 posto nel territorio di Fiano in contrada il Cerro segnato in mappa 900, sez. 1ª, per lire 2284 27 5 quale istromento è stato trascritto il 16 settembre 1871 al registro generale d'ordine vol. 2, n. 619 e di formalità 825, art. 61, e volendo procedere alla purgazione delle ipoteche previa la iscrizione dell'ipoteca legale a favore della massa dei creditori eseguita a suo carico il 29 febbraro 1872 al v. 881, articolo 16, ha premesso ricorso all'Eccellentissimo signor presidente di questo tribunale, il quale con suo decreto del 9 aprile 1872 ha dichiarato aperto il giudizio di graduazione in danno del Biondi e delegato il giudice avv. Massari per gli atti relativi ordinando che entro 30 giorni si eseguissero le notificazioni ed inserzioni richieste dagli articoli 2043 e 2044 Codice civile e che dai creditori iscritti si depositassero le loro domande di collocamento coi documenti giustificativi nel termine di giorni 40 dalla notificazione del presente decreto. In seguito di che sono state fatte le notificazioni a forma di legge ai signori Giuseppe Cearini, Margherita Croce vedova Zanchi, Maria Dari vedova Croce, tutti creditori ipotecari ed al signor Giuseppe Biondi venditore del fondo al suo domicilio eletto con atto dell'usciere Bonomi ed alla comunità di Fiano altra creditrice ipotecaria con atto dell'usciere di Castelnuovo di Porto e tutto ciò si deduce a notizia per ogni effetto di ragione e di legge.

G. CESARE GABRIELLI-VASSELLI proc.

Intendenza Militare della Divisione di Bologna

AVVISO D'ASTA.

Dovendosi addivenire alla provvista del grano occorrente per l'ordinario servizio del pane ad economia presso i magazzeni delle sussistenze militari di Parma e Modena, si procederà addì 25 andante mese di maggio, alle ore due pomeridiane, nell'ufficio suddetto, sito nel già palazzo Grassi, num. 1778, primo piano, strada di Mezzo di San Martino, avanti l'intendente militare, all'appalto a partiti segreti di una tale provvista al prezzo e lotti sottospecificati.

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devon servire	Grano da provvedersi — Qualità	Grano da provvedersi — Quantità totale (Quintali)	Num. dei lotti	Quantità per cadun lotto (Quintali)	Prezzo per ogni quintale	Rate di lotto	Somma per cauzione di cadun lotto	TEMPO UTILE per le consegne
Parma	Nostrale	2500	25	100	35 50	3	L. 350	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.
Modena	Idem	2000	20	100	35 50	3	» 350	

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del raccolto dell'annata 1871, e per la qualità conforme al campione esistente in quest'uffizio e presso i panifici militari nella divisione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Intendenze militari delle località in cui verrà fatta la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di chi nell'offerta segreta avrà fatto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso non minore del ventesimo, sono fissati a giorni cinque decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

I partiti dovranno essere presentati in carta da bollo da lire una ed in piego suggellato.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a quest'ufficio la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle tesorerie provinciali della somma di lire trecentocinquanta per ogni lotto.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa nella giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti alle Intendenze militari sopramentovate, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a quest'ufficio prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

I partiti non suggellati o condizionati non saranno accettati.

Le spese tutte relative agl'incanti ed ai contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritto di segreteria, di stampa e pubblicazione degli avvisi d'asta ed inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali sono a carico dei deliberatari, a cui carico cadono pure le spese per la tassa di registro giusta le leggi vigenti.

Bologna, il 7 maggio 1872.

2174 — *Il Sottocommissario di Guerra*: DE-MAY.

N. 268, reg. 15. — 1930

DECRETO
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale, sez. 1ª promiscua in Milano,

Dichiara:

1° Autorizzarsi la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire la traslazione ed il tramutamento della complessiva annua rendita di lire 1185, portata dai seguenti certificati consolidato 5 per cento in data di Milano, intestati a Vincenzo Rera fu Giuseppe, di Milano.

Segue la descrizione dei certificati:

a) Certificato 21 febbraio 1862, numero 512, di			L.	180
b)	id.	n. 513	»	70
c)	id.	» 514	»	255
d)	id.	» 515	»	255
e)	id.	» 516	»	155
f)	id.	» 517	»	210
g)	id.	» 62832	»	60
			Totale L.	1185

2° Autorizzarsi che tale conversione o tramutamento siano fino alla concorrenza di annue lire 475 (quattrocento settantacinque), eseguiti colla emissione e rilascia d'altrettanta rendita pubblica consolidato 5 per cento al portatore in titoli dell'importo che verrà specificato nell'istanza alla Direzione del Debito Pubblico; autorizzata questa a fare di tali titoli al portatore emittendi consegna, e rilascio per l'importo di annue lire 265 di rendita a Filippo Rera, e per l'importo delle residue lire 210 annue a Vincenzo Rera; ambi i quali dovranno riceverli in conto rispettive quote nella divisione dell'eredità paterna.

3° Autorizzarsi che la conversione e tramutamento delle rimanenti lire 710 (settecento dieci), ora intestate a Vincenzo Rera fu Giuseppe, segua colla emissione e rilascio di tre certificati nominativi da intestarsi al nome coi vincoli e nelle proporzioni seguenti:

a) Certificato nominativo da intestarsi a Giuseppe, Ernesto, Ermenegilda maritata con Carlo Ceruti, Edoardo, Filippo, Vincenzo, Leopoldo e Guglielmo, fratelli e sorella Rera eredi indivisi del fu loro padre Vincenzo Rera di Milano, con vincolo d'usufrutto a favore di Savina Malatesta fu Filippo vedova Rera vita sua naturale durante sino a concorrenza di annue lire trecento cinquanta lire 350;

b) Certificato nominativo da intestarsi a *Leopoldo Rera fu Vincenzo* di Milano, minorenne, fino a concorrenza di annue lire cinquanta lire 50;

c) Certificato nominativo da intestarsi a Guglielmo Rera fu Vincenzo di Milano, minorenne fino a concorrenza di annue lire trecento dieci (310). Totale lire 710 (settecento dieci).

Con avvertenza che il pagamento delle rate semestrali avrà a farsi in Milano, ed i certificati dovranno essere rilasciati alla signora Savina Malatesta vedova Rera sia nell'interesse proprio che in quello dei minorenni suoi figli.

Milano, 18 marzo 1872.

Firmato: LONGONI, presidente.
D'ADDA, vicecanc.

(L. S.)

ESTRATTO
della deliberazione del tribunale civile e correzionale di Bari del 28 marzo 1872.
(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale:

Visti ed applicati gli articoli 78, 79, 85, regolamento 8 ottobre 1870 e 780 Codice procedura civile;

Accoglie la domanda e per lo effetto dichiara di spettanza del sig. Giuseppe Morelli fu Luca dottor fisico di Bari, la rendita de' due certificati del Debito Pubblico, l'uno rilasciato il trenta settembre 1862, per annue lire 210 a favore di Fiorentino Vincenzo fu Sante, domiciliato in Napoli, sotto il numero 40742, vincolato per cauzione del signor Francesco Paolo Lattanzi e l'altro rilasciato anche il 30 settembre 1862 a favore del medesimo Fiorentino Vincenzo, sotto il num. 10116, egualmente vincolato per cauzione del suddetto Lattanzi in lire 2 50.

Come pure dichiara devoluti al surriferito Giuseppe Morelli le annualità scadute dal secondo semestre del 1864 in avanti.

In conseguenza manda alla Direzione Generale del Debito Pubblico di eseguire il tramutamento e passaggio dei diritti surrogando il signor Morelli al signor Fiorentino nella piena proprietà e godimento della rendita de' due anzidetti certificati.

Fatto e provveduto dal tribunale civile e correzionale di Bari, prima sezione civile, intervenendo i signori Loffredo presidente, Lauria e Foschini giudici.

Per estratto conforme.

Bari, li 11 aprile 1872.

1755 — GIUSEPPE MORELLI fu LUCA.

ATTO DI PROTESTA E DIFFIDA.

Orazio Federici domiciliato elettivamente presso il sottoscritto deduce a pubblica notizia per ogni effetto di ragione e di legge che ha diffidato la Banca del Popolo ad incassare l'importo di un pagherò per la somma di lire 1589 25 accettato all'ordine di esso Federici da Antonio Cesarini il 13 gennaio 1872 con scadenza 19 corrente, ed arbitrariamente dalla suddetta Banca ritenuto senza pagarne la valuta, lorchè su i primi di marzo pros. pass. gli fu presentato col mezzo del signor Tito Barberi per essere scontato. E si è protestato contro la medesima per ogni danno, spesa ed interesse che potrà risentire a causa di questo fatto della Banca medesima, salvo ogni altro diritto come di ragione competente.

2110 — ONORATO CAPO proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3ª *pubblicazione*)

Si rende noto che mediante decreto 5 aprile 1872 del Regio tribunale civile e correzionale in Monza (Lombardia) fu dichiarato quanto segue:

1° Essere li signori Antonio Della Via fu Luigi, Carlo De Micheli fu Antonio, Alessandro Cocchignoni fu Giuseppe, Felice Lodi fu Ignazio, Prina Pietro fu Carlo, Aceti Giovanni fu Giuseppe, ed Andrea Villoresi fu Luigi, tutti domiciliati in Monza, li soli padri e conversi facienti parte della soppressa Congregazione dei chierici regolari di S. Paolo detti Barnabiti in Lombardia, componenti la casa religiosa di Santa Maria di Carrobbiolo in Monza, e quindi li soli successori alla sostanza già spettante alla soppressa casa anzidetta;

2° Essere autorizzate le persone sopra nominate a chiedere ed ottenere dall'Amministrazione del Debito Pubblico Italiano il tramutamento dei sottoscritti titoli di rendita intestata alla soppressa Congregazione dei Barnabiti di Santa Maria di Carrobbiolo in Monza in altrettanti titoli di rendita al portatore del Debito Pubblico Italiano, ripartibili fra i sunnominati padri e conversi in parti eguali. — Certificati N. 22534 della rendita di italiane lire 165. — N. 22536 della rendita di lire 880. — N. 22537 della rendita di lire 115. — N. 28961 della rendita di lire 5. — N. 28975 della rendita di lire 5. — N. 29820 della rendita di lire 5. — N. 66252 della rendita di lire 65. — N. 13387 della rendita di lire 50. — N. 29819 della rendita di lire 5. — N. 22535 della rendita di lire 40. — N. 28960 della rendita di lire 5. — N. 13386 della rendita di lire 305. — N. 29818 della rendita di lire 5. — N. 6175 della rendita di lire 790. — N. 28974 della rendita di lire 5.

Il che si rende a pubblica notizia per gli effetti degli articoli 102, 111 e 112 del regolamento 8 ottobre 1870. N. 5942.

Monza, addì 11 aprile 1872.

1727 — A. GALIMBERTI FRANCESCO, proc.

ESTRATTO — 2123
della Società Anonima Romana per lo zucchero nazionale, investita della concessione pontificia del 23 luglio 1867.

Costituita con istrumento del dì 7 febbraio 1872 rogato dal notaro Angelo Marchi (registrato a Firenze il 12 dello stesso mese, n. 645, con lire 3 60 da Maffei) residente in Roma, approvata con decreto Reale del dì 24 marzo 1872, n. 245, stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* del dì 17 aprile 1872, n. 107.

La Società ha per oggetto l'esercizio della fabbrica da zucchero di barbabietole esistente in luogo detto il Castellaccio fra Segni e Anagni; la fondazione di nuove fabbriche da zucchero, la coltivazione delle barbabietole per produrre lo zucchero; la produzione effettiva e il raffinamento di questo; la distillazione delle melasse; l'ingrasso del bestiame mediante i residui della fabbricazione.

È amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di quattordici soci nominati dall'Assemblea generale, e surrogati provvisoriamente dal Consiglio stesso in caso di dimissione o di impedimento.

La gestione economica e la rappresentanza della Società è affidata ad un direttore generale sotto la dipendenza immediata del Consiglio di amministrazione il quale la nomina.

Il capitale sociale è di italiane lire 4,500,000 divise in n. 18,000 azioni di lire 250 ciascuna; e può essere aumentato fino a lire 10,000,000.

Le azioni fin ora collocate sono in num. 15807, ed il capitale effettivamente pagato su di esse ascende a lire 2,121,500, rimanendo in credito della Società l'importare di tre successivi versamenti, in complesso ascendenti a lire 1,705,250.

Le azioni sociali sono al portatore; hanno il sigillo a secco della Società; e sono firmate dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal cassiere nominato da esso.

La Società non può emettere obbligazioni senza l'autorizzazione governativa.

La Società incominciò immediatamente e durerà fino al 25 luglio 1885, o fino a che non sia decretato lo stralcio; e può essere prorogata dall'Assemblea generale dei soci a maggioranza di voti.

AVV. GAETANO BERTINI di commissione.

DELIBERAZIONE.
(2ª *pubblicazione*)

Con deliberazione del diciassette aprile mille ottocento settantadue il tribunale civile di Napoli ha ordinato che la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano, del certificato di rendita di lire trecento, in data quindici marzo mille ottocento sessantasei, numero centoventiduemila centonovanta, e del registro di posizione cinquantaduemila centonovantasei, in testa di Comune Francesco fu Angelo, formi i seguenti certificati e cartelle:

A Vincenzo Comune fu Francesco, annue lire settantacinque convertendole poscia in cedole al portatore.

A Maria Comune fu Francesco annue lire settantacinque convertendole poscia in cedole al portatore.

A Vincenzo Comune fu Francesco annue lire venticinque vincolate per usufrutto a favore di Rosa Urno fu Antonio.

A Maria Comune fu Francesco annue lire venticinque vincolate per usufrutto a favore di Rosa Urno fu Antonio.

A Pasquale Comune fu Francesco, minore sotto l'amministrazione del tutore Vincenzo Comune, annue lire settantacinque.

Al medesimo Pasquale Comune fu Francesco minore annue lire venticinque vincolate ancora per usufrutto a favore di Rosa Urno fu Antonio.

Napoli, 23 aprile 1872.

1937 — GIUSEPPE DE BERNART, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Viterbo con sue deliberato del 31 marzo 1872 ha

Autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la traslazione dell'annua rendita di scudi dieci proveniente dal cessato Debito Pubblico pontificio, sotto il numero del certificato 45379 e sotto il numero del registro 20438 dal nome di Giuseppe Cosimi ora defunto cui trovasi intestata, a quello del successore e figliolo di lui Luigi Cosimi di Nepi fermo rimanendo il vincolo al quale detta rendita trovasi sottoposta.

Viterbo, 25 aprile 1872.

1986 — EDOARDO BARBI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Roma, prima sezione, con decreto del giorno 11 aprile corrente anno ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad intestare in favore di Alessandro, Mario, Gaetano e Vincenzo de' Marchesi Bruti la cartella di consolidato pontificio col num. 52571 del certificato e num. 17916 del registro col vincolo apposto con l'istromento del 1° febbraio 1869 per il notaro Garroni.

Il sottoscritto deduce ciò a notizia a forma dell'art. 89 del regolamento 8 ottobre 1870.

1732 — ENRICO ANNIBALDI, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 22 marzo 1872 ha dichiarato spettare alli Maria Domenica Mosso vedova di Gaetano Marzano o Marzano fu Bartolomeo, Carlo, Eugenio, Teresa moglie di Michel Angelo Maranetto, Maria Cecilia, Anna-Adelaide e Catterina Elisabetta, fratelli e sorelle Marzano o Marzano, figli di detto fu Gaetano, tutti residenti in Torino, e caduno per la parte indicata nel ricorso che precede il decreto, (cioè d'un duodecimo a caduna delle quattro sorelle, e di quattro duodecimi a caduno dei figli maschi, e sulla quota di questi ultimi l'usufrutto d'un settimo alla suddetta vedova lor madre) il certificato sul Debito Pubblico dello Stato, num. 47748, della rendita di L. 350 del consolidato 5 per 0/0, in data 27 settembre 1862, ed intestato al detto or fu Gaetano, Marzano fu Bartolomeo, domiciliato, vivendo, in Torino, ed autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operarne il tramutamento in cartella al portatore, dedotta però la rendita di lire cinquanta che mandò inscrivere a favore dei figli Carlo ed Eugenio Marzano con annotazione di vincolo per usufrutto a favore della lor madre Maria Domenica Mosso.

Torino, il 20 aprile 1872.

2125 — Not. PIETRO VITT.° PAVESIO.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato ed uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano d'intestare al signor Pietrantonio Caliendo erede testamentario del fu Raffaele Caliendo, due certificati di rendita, sotto i numeri 154944 e 154965, l'uno di annue lire 120 e l'altro di annue lire 90, intestati al detto Raffaele Caliendo.

Così deliberato in camera di consiglio dal presidente f. Ferdinando Mensitieri, Luigi Petruccelli e Giovanni Capoblanco giudici, nel 19 aprile 1872 in Santa Maria Capua Vetere.

Roma, li 6 maggio 1872.

2153 — VINCENZO STURINO.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.